

CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.

Fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i Comparti

Società a responsabilità limitata costituita come società d'investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile di diritto irlandese, numero di registrazione 475978

PROSPETTO

Il presente prospetto è datato 23 febbraio 2017

Gli Amministratori di Controlfida UCITS Funds p.l.c., i cui nominativi sono riportati nella sezione **Amministratori della Società** si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche per garantirlo) le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere e non omettono alcun particolare verosimilmente in grado di alterarne il significato.

A&L Goodbody
Studio legale

1. INTRODUZIONE

In caso di dubbi in merito al contenuto del presente Prospetto e del Supplemento pertinente, consultare il proprio intermediario, direttore di banca, legale, commercialista o altro consulente finanziario.

La Società è una società d'investimento a capitale variabile costituita il 5 ottobre 2009 e autorizzata in conformità alla Legge irlandese *Companies Act*. La Società è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti. La suddetta autorizzazione non implica che la Banca Centrale garantisca gli adempimenti della Società e la Banca Centrale non sarà responsabile degli adempimenti o inadempimenti della Società. L'autorizzazione della Società non costituisce un'approvazione o una garanzia della stessa da parte della Banca Centrale, la quale non è responsabile del contenuto del Prospetto.

La Società è strutturata come fondo multicomparto di tipo aperto con separazione patrimoniale tra i Comparti. Gli Amministratori possono di volta in volta emettere Azioni che rappresentano interessi nei diversi Comparti. In relazione a un Comparto, possono essere emesse Azioni di più di una classe. Tutte le Azioni di ciascuna classe avranno il medesimo grado di diritti, fatto salvo quanto contemplato nel Supplemento pertinente. Al momento dell'introduzione di un nuovo Comparto (per cui è richiesta la previa approvazione della Banca Centrale) o di una nuova classe di Azioni (che deve essere emessa in conformità ai requisiti della Banca Centrale), la Società redigerà e gli Amministratori pubblicheranno un Supplemento indicante i dettagli relativi a ogni siffatto Comparto o nuova classe di Azioni. Per ciascun Comparto (e conseguentemente non per ciascuna classe di Azioni) verrà mantenuto un portafoglio di attività distinto, che a sua volta sarà investito in conformità all'obiettivo e alle politiche d'investimento del Comparto in oggetto.

I particolari concernenti i singoli Comparti e le relative classi di Azioni disponibili, sono indicati nel Supplemento pertinente.

La Società ha separato le passività tra i propri Comparti e di conseguenza le passività sostenute per conto di, o attribuibili a, un Comparto saranno onorate esclusivamente a valere sulle attività dello stesso.

La distribuzione del presente Prospetto e del relativo Supplemento non è autorizzata in alcuna giurisdizione salvo ove il Prospetto sia accompagnato da una copia dell'ultima relazione e dell'ultimo bilancio annuale sottoposti a revisione pubblicati dalla Società e, se pubblicati successivamente, della relazione e del bilancio semestrale non sottoposti a revisione più recenti. Tali relazioni e il presente Prospetto costituiscono nell'insieme il prospetto per l'emissione delle Azioni della Società.

Il presente Prospetto non può essere usato ai fini di un'offerta o sollecitazione in alcuna giurisdizione o circostanza in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale o non autorizzata. In particolare, le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi della Legge statunitense *Securities Act* del 1933 (come successivamente modificata) o leggi statunitensi in materia di valori mobiliari di alcuno stato o amministrazione degli Stati Uniti e non potranno, salvo nel contesto di un'operazione che non violi le leggi statunitensi in materia di valori mobiliari, essere direttamente o indirettamente offerte o vendute negli Stati Uniti o a un Soggetto statunitense. La Società non sarà registrata ai sensi della Legge statunitense *Investment Company Act* del 1940 e successive modifiche.

Lo Statuto della Società conferisce agli Amministratori il potere di imporre restrizioni alla detenzione di Azioni di un Comparto della Società da parte di (e di conseguenza al rimborso di Azioni detenute da) o al trasferimento di Azioni a qualsiasi Soggetto statunitense (salvo altrimenti consentito in virtù di alcune eccezioni ai sensi delle leggi degli Stati Uniti) o da chiunque non superi i controlli antiriciclaggio eventualmente stabiliti dagli Amministratori oppure da un soggetto che apparentemente violi una legge o non soddisfi i requisiti di un paese o di un'autorità

governativa o in virtù dei quali tale soggetto non sia idoneo a detenere Azioni del Comparto pertinente ovvero da un soggetto o un soggetto o soggetti in situazioni (direttamente o indirettamente riguardanti tali soggetti e considerabili sia singolarmente che in combinazione con altri soggetti, correlati o meno, oppure in qualsiasi altra circostanza ritenuta pertinente dagli Amministratori) che, a giudizio degli Amministratori, possano comportare per il pertinente Comparto della Società assoggettamento fiscale o altre implicazioni legali, pecuniarie, regolatorie o amministrative negative rilevanti ovvero violazioni di leggi o regolamenti che lo stesso non verrebbe altrimenti a subire, sostenere o violare o una persona fisica minore di 18 anni (o altra età ritenuta appropriata dagli Amministratori). Qualora Soggetti irlandesi passivi di imposta acquisiscano e detengano Azioni di un Comparto della Società, la Società dovrà, ove necessario ai fini della riscossione delle imposte irlandesi, rimborsare e annullare le Azioni del Comparto pertinente detenute da un soggetto che sia, ovvero sia ritenuto, oppure agisca per conto di un Soggetto irlandese passivo di imposta a fronte di un evento imponibile ai fini fiscali irlandesi e pagare i relativi proventi all'Amministrazione fiscale e tributaria (Revenue Commissioners) irlandese

Il presente Prospetto può essere tradotto in altre lingue. L'eventuale traduzione dovrà contenere esclusivamente le stesse informazioni e avere gli stessi significati del presente documento in lingua inglese. Ove si presentino discrepanze tra il presente documento in inglese e la traduzione in un'altra lingua, farà fede il presente documento in lingua inglese salvo (ed esclusivamente) nella misura in cui le leggi di una giurisdizione in cui sono vendute le Azioni prevedano che nell'eventualità di un'azione legale basata su informazioni riportate in un documento in lingua non inglese, faccia fede la lingua del documento su cui si basa tale azione.

I potenziali sottoscrittori e acquirenti di Azioni devono informarsi per quanto attiene (a) alle possibili implicazioni fiscali, (b) ai requisiti legali, (c) a eventuali restrizioni valutarie o disposizioni in termini di controlli valutari e (d) a qualsiasi altro requisito governativo o altra autorizzazione o formalità cui potrebbero essere soggetti ai sensi delle leggi del rispettivo paese di costituzione, cittadinanza, residenza o domicilio e che potrebbero essere pertinenti in materia di sottoscrizione, acquisto, detenzione o cessione di Azioni.

Il valore e il reddito delle Azioni della Società possono subire rialzi o ribassi e sussiste il rischio che non sia possibile recuperare l'importo investito nella Società. Le Azioni componenti ogni Comparto sono descritte in un Supplemento al presente Prospetto per il Comparto pertinente, ciascuno dei quali costituisce parte integrante del presente Prospetto e si intende nello stesso richiamato in riferimento a detto Comparto pertinente. Si rimanda ai fattori di rischio descritti più avanti nella sezione Fattori di rischio.

A una richiesta di riacquisto di Azioni, potrà essere applicato un Onere di riacquisto (indicato nel Supplemento del Comparto pertinente) non superiore al 3%. La differenza – in qualsiasi momento – tra il prezzo di vendita e di riacquisto delle Azioni sta a significare che l'investimento deve essere considerato in un'ottica di medio – lungo termine.

La Società potrà effettuare distribuzioni agli Azionisti a valere sulle attività di un Comparto. Il capitale subirà pertanto un'erosione al fine di consentire il pagamento di dividendi, riducendo in tal modo il potenziale di crescita futura del capitale. Questo ciclo potrebbe continuare sino all'esaurimento dell'intero capitale.

Gli Azionisti devono inoltre ricordare che laddove il reddito o le plusvalenze non fossero sufficienti a coprire le spese e le commissioni della Società, tali spese e commissioni potrebbero essere interamente o parzialmente imputate al Capitale della Società stessa. Al riacquisto delle partecipazioni, gli Azionisti potrebbero pertanto non recuperare l'intero importo investito. Ciò potrebbe determinare una riduzione del valore del capitale degli investimenti e il reddito sarebbe pertanto conseguito a scapito del potenziale di crescita futura del capitale.

Qualunque informazione o dichiarazione fornita o rilasciata da operatori, rappresentanti o altri soggetti non riportati nel presente Prospetto o nel Supplemento pertinente ovvero nelle relazioni e nei bilanci della Società che ne costituiscono parte integrante, deve essere considerata non autorizzata e pertanto non atta a essere presa in considerazione. La consegna del presente Prospetto o del Supplemento pertinente e l'offerta, l'emissione o la vendita di Azioni non costituiranno in alcun caso una dichiarazione di correttezza delle informazioni contenute in siffatto Prospetto o Supplemento a una data successiva a quella del documento in oggetto. Il presente Prospetto o il Supplemento pertinente potrà essere di volta in volta aggiornato e i potenziali sottoscrittori devono informarsi presso l'Agente amministrativo per quanto attiene alla pubblicazione di loro versioni successive ovvero alla pubblicazione di eventuali relazioni e bilanci della Società.

Tutti gli Azionisti hanno il diritto di avvalersi delle, sono vincolati dalle e sono ritenuti informati delle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società, le cui copie sono disponibili conformemente a quanto descritto nel presente documento.

Il presente Prospetto e Supplementi pertinenti sono disciplinati dal e dovranno essere interpretati in conformità al Diritto irlandese.

I termini definiti usati nel presente Prospetto avranno i significati loro attribuiti nella successiva sezione Definizioni.

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	DEFINIZIONI	7
3.	COMPARTI	13
3.1.	Informazioni generali	13
3.2.	Obiettivo e politiche d'investimento	13
3.3.	Restrizioni agli Investimenti	14
3.4.	Gestione efficiente di portafoglio	18
3.5.	Poteri di assunzione di prestiti	19
3.6.	Modifiche alle restrizioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti	20
3.7.	Utilizzo di SFD	20
3.8.	Classi di azioni specifiche in derivati	20
3.9.	Politica in materia di dividendi	21
4.	FATTORI DI RISCHIO	21
4.1.	Informazioni generali	21
4.2.	Rischio di credito e di tasso d'interesse	22
4.3.	Rischio degli strumenti finanziari	22
4.4.	Rischio delle operazioni di cambio	22
4.5.	Rischio di concentrazione	23
4.6.	Rischio di cambio	23
4.7.	Rischio di mercato	23
4.8.	Rischio di valutazione	23
4.9.	Rischio dei mercati over-the-counter	24
4.10.	Futures e opzioni	24
4.11.	Rischi fiscali	24
4.12.	Rischi associati agli Strumenti finanziari derivati	24
4.13.	Investimenti In Russia	25
4.14.	Rischio relativo all'utilizzo di Umbrella Cash Account	26
5.	GESTIONE DELLA SOCIETÀ	26
5.1.	Amministratori della Società	26
5.2.	Gestore	27
5.3.	Il Gestore degli investimenti	28
5.4.	Agente amministrativo	28
5.5.	Banca Depositaria	28
5.6.	Operazioni di portafoglio e conflitti d'interesse	29
5.7.	Soft commission	31
6.	NEGOZIAZIONE DI AZIONI	31
6.1.	Acquisti di Azioni	31
6.2.	Prezzo di emissione	33
6.3.	Contributo antidiluzione	33
6.4.	Pagamento di Azioni	33
6.5.	Emissioni in specie	33
6.6.	Disposizioni antiriciclaggio	34
6.7.	Limitazioni agli acquisti	34
6.8.	Umbrella Cash Account e sottoscrizioni	34
6.9.	Riacquisto di Azioni	35
6.10.	Prezzo di riacquisto	36
6.11.	Pagamento di proventi di riacquisto	36
6.12.	Limitazioni ai riacquisti	36

6.13.	Riacquisti forzosi	37
6.14.	Umbrella Cash Account e riacquisti	37
6.15.	Scambio di Azioni	37
6.16.	Limitazioni agli scambi	39
6.17.	Calcolo del Valore patrimoniale netto/Valutazione delle attività	39
6.18.	Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto	41
6.19.	Forma delle Azioni e trasferimento delle Azioni	42
6.20.	Comunicazione dei prezzi	42
6.21.	Utilizzo di Agenti Pagatori / Distributori	42
7.	COMMISSIONI E SPESE	43
8.	IMPOSTE	44
9.	INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	48
9.1.	Relazioni e bilanci	48
9.2.	Costituzione e capitale sociale	48
9.3.	Atto costitutivo e Statuto	48
9.4.	Contratti rilevanti	50
9.5.	Precedura di remunerazione	51
9.6.	Documenti societari	51
APPENDICE I		52
	Mercati	52
APPENDICE II		52
APPENDICE III		52
	Indirizzi	52

2. DEFINIZIONI

Agente amministrativo - Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited o altro soggetto operante in sua vece, debitamente nominato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

Contratto di amministrazione - Il Contratto, datato 16 aprile 2010, stipulato tra il Gestore e l'Agente amministrativo, come di volta in volta modificato, integrato o altrimenti variato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

Modulo di sottoscrizione - Il modulo usato per la sottoscrizione di Azioni.

AIF – fondo di investimento alternativo ai sensi della Direttiva 2011/61/EU del Parlamento europeo e del Consiglio europeo dell'8 giugno 2011 sui gestori di un fondo d'investimento alternativo

Statuto - Lo Statuto della Società come di volta in volta modificato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

Valuta base - In riferimento a un Comparto, la valuta specificata come tale nel Supplemento a esso relativo.

Giorno lavorativo - In riferimento a un Comparto, il giorno o i giorni specificati come tali nel Supplemento a esso relativo.

Banca Centrale - La Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi autorità di vigilanza in sua vece, avente la responsabilità di autorizzare e vigilare sulla Società.

Regolamenti della Banca Centrale – La legge Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Sezione 48(1)) I Regolamenti (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2015 come di volta in volta modificati, integrati o consolidati nonché ogni tutti gli altri regolamenti, guide o comunicazioni emessi dalla Banca Centrale emanati ai sensi degli stessi, ove applicabili alla Società.

OIC - Un organismo d'investimento collettivo di tipo aperto

Legge Companies Act – La legge *Companies Act* 2014 (come di volta in volta modificata, consolidata o integrata) ivi inclusi eventuali regolamenti promulgati ai sensi della stessa, nella misura in cui le medesime si applicano a società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile.

Società – Controlfida UCITS Funds p.l.c.

Soggetto correlato - I soggetti definiti come tali nella sezione intitolata **Operazioni di portafoglio e conflitti d'interesse**.

Classe di Azioni in valuta - Una classe di Azioni di un Comparto denominata in una divisa diversa dalla Valuta base del Comparto pertinente.

CRS – *Common Repository Standard*, ai sensi della descrizione completa contenuta nel documento Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell' OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), nonché i trattati, le leggi o i regolamenti di ogni altra giurisdizione che facilitino l'implementazione degli Standard, inclusa la Direttiva del Consiglio Europeo 2014/107/EU sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (DAC II).

Banca Depositaria - Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited o altro soggetto operante in sua vece, debitamente nominato previa approvazione della Banca Centrale.

Contratto di deposito - Il Contratto datato 26 agosto 2016 stipulato tra la Società e la Banca Depositaria, come di volta in volta modificato, integrato o altrimenti variato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

Giorno di negoziazione - In riferimento a ogni Comparto, il Giorno lavorativo o i Giorni lavorativi specificati nel Supplemento relativo al Comparto pertinente, a condizione che ogni due settimane vi sia almeno un Giorno di negoziazione per ogni Comparto.

Termine ultimo di negoziazione - In riferimento alle richieste di sottoscrizione, riacquisto o scambio di Azioni di un Comparto, il giorno e l'ora specificati nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Direttiva - La Direttiva del Consiglio Europeo n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di UCITS (Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (**OICVM**)), modificata dalla Direttiva 2014/9/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 luglio 2014 come di volta in volta modificata, integrata o consolidata o altrimenti cambiata.

Classe di azioni specifica in derivati - Una classe di azioni in ordine alla quale la Società perfezionerà operazioni in derivati e/o di copertura, i cui costi e benefici saranno attribuibili unicamente ai detentori di azioni della classe di azioni in questione.

Amministratori - Gli Amministratori della Società, ciascuno un **Amministratore**.

SEE - Lo Spazio Economico Europeo

Stato membro SEE - Uno Stato membro del SEE.

UE - L'Unione Europea.

Stato Membro UE - Uno Stato membro dell'UE.

Euro, EUR o €- La moneta a corso legale nell'eurozona o l'eventuale valuta in sua vece.

Eurozona - I paesi che hanno adottato l'euro come valuta legale.

Commissione di scambio - In riferimento a un Comparto, l'eventuale commissione dovuta all'atto di scambio di Azioni specificata nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

FATCA - *Foreign Account Tax Compliance Act* (legge sulla conformità fiscale dei conti esteri), come previsto nella Sezione 1471 a 1474, e altre modifiche, del *US Internal Revenue Code* (Codice fiscale) degli Stati Uniti d'America del 1986 ((inclusi tutti gli accordi intergovernativi adottati in relazione all'applicazione di tali sezioni e tutte le leggi delega adottate a seguito di tali accordi intergovernativi) e successivi cambiamenti, nonché le rispettive leggi, comunicazioni o annunci emanate in seguito alla medesima.

Soggetto straniero - (i) Un soggetto che non è né residente né abitualmente residente in Irlanda ai fini fiscali e che abbia fornito alla società la dichiarazione appropriata ai sensi dell'Articolo 2B del TCA e a proposito del quale la società non possieda alcuna informazione ragionevolmente in grado di indicare che la dichiarazione sia errata o sia stata in qualsiasi momento errata, oppure (ii) la società sia in possesso di una comunicazione scritta di approvazione da parte dell'Amministrazione fiscale e tributaria attestante che l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione è da ritenersi rispettato in riferimento a tale soggetto, o classe di azionisti cui il

soggetto appartenga e che l'approvazione non è stata respinta e che sono state rispettate le condizioni cui è subordinata tale approvazione.

Comparto - Un portafoglio distinto di attività che viene investito in conformità all'obiettivo e alle politiche d'investimento indicati nel Supplemento pertinente e a cui vengono imputate e addebitate tutte le passività, i redditi e le spese a esso attribuibili ovvero allocate e per **Comparti** si intendono alcuni o tutti i Comparti della Società come richiesto dal contesto o qualsiasi altro comparto volta in volta stabilito eventualmente stabilito dalla Società, previa approvazione della Banca Centrale.

Prezzo di offerta iniziale - Il prezzo (esclusi eventuali Oneri preliminari) per Azione al quale le Azioni sono inizialmente offerte per un Comparto durante il Periodo di offerta iniziale secondo quanto specificato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Periodo di offerta iniziale - Il periodo durante il quale le Azioni di un Comparto sono inizialmente offerte al Prezzo di offerta iniziale secondo quanto specificato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Intermediario – una persona che:

- (a) Gestisce un'attività che consiste o include la ricezione di pagamenti da parte di un organismo d'investimento domiciliato in Irlanda per conto di altre persone, o
- (b) Detiene quote di un organismo d'investimento per conto di altre persone.

Gestore degli investimenti - Controlfida (Suisse) SA o altro soggetto operante in sua vece, debitamente nominato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

Contratto di gestione degli investimenti - Il Contratto datato 16 aprile 2010 stipulato tra il Gestore e il Gestore degli investimenti, come di volta in volta modificato, integrato o altrimenti variato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

Soggetto irlandese passivo di imposta - Qualsiasi soggetto all'infuori di:

- (i) un Soggetto straniero;
- (ii) un intermediario, incluso un intestatario, per un Soggetto straniero;
- (iii) una società di gestione qualificate ai sensi della Sezione 739B del TCA;
- (iv) una società specifica ai sensi della Sezione 734 del TCA;
- (v) un organismo d'investimento ai sensi della Sezione 739B del TCA;
- (vi) una società d'investimento in accomandita semplice ai sensi della Sezione 739J del TCA;
- (vii) un organismo approvato esente o un contratto assicurativo di rendita vitalizia o un fondo d'investimento rientrante nelle disposizioni delle Sezioni 774, 784 o 785 del TCA;
- (viii) una società che svolge attività nel ramo vita ai sensi della Sezione 706 del TCA;
- (ix) un organismo d'investimento speciale ai sensi della Sezione 737 del TCA;
- (x) un fondo comune d'investimento cui si applica la Sezione 731(5)(a) del TCA;
- (xi) un'istituzione benefica avente diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito ovvero dall'imposta sulle società ai sensi della Sezione 207(1)(b) del TCA;

- (xii) un soggetto avente diritto all'esenzione dalle imposte sul reddito e dalle tasse sulle plusvalenze ai sensi della Sezione 784A(2) del TCA, della Sezione 787I del TCA ovvero della Sezione 848E del TCA, se le quote detenute sono attività di un fondo previdenziale approvato, di un fondo pensionistico minimo approvato, un conto speciale di incentivazione al risparmio oppure un conto personale di risparmio pensionistico (secondo quanto definito nella Sezione 787A del TCA);
- (xiii) il "Courts Service";
- (xiv) una cooperativa di credito;
- (xv) una società soggetta all'imposta sulle società in conformità alla Sezione 739G(2) del TCA, ma solo laddove il fondo sia un fondo del mercato monetario;
- (xvi) una società soggetta alle imposte sulle società ai sensi della Sezione 110(2) del TCA;
- (xvii) la National Asset Management Agency;
- (xviii) la National Treasury Management Agency oppure un organism d'investimento ai sensi della Sezione 739D(6)(kb) del TCA;
- (xix) la National Pensions Reserve Fund Commission o un veicolo d'investimento della Commission (ai sensi della Sezione 2 della Legge National Pensions Reserve Fund Act del 2000 e successive modifiche);
- (xx) lo Stato operante tramite la National Pensions Reserve Fund Commission o un veicolo d'investimento della Commission (ai sensi della Sezione 2 della Legge National Pensions Reserve Fund Act del 2000 e successive modifiche); e
- (xxi) qualsiasi altro soggetto di volta in volta approvato dagli amministratori, a condizione che la detenzione di Azioni da parte di siffatto soggetto non determini un potenziale assoggettamento a imposta per la Società in relazione all'Azionista in questione ai sensi della Parte 27 Capitolo 1° del TCA,

ove per ciascuno di essi, alla data appropriata la Società sia in possesso della dichiarazione adeguata indicata nell'Allegato 2B del TCA o altrimenti e delle altre informazioni attestanti tale stato.

Contratto di gestione - Il contratto di gestione stipulato in data 16 aprile 2010 tra la Società e il Gestore.

Gestore Controlfida Management Company Limited ovvero qualunque altro soggetto al momento debitamente nominato in sua vece in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

Mercati - Le borse valori e i mercati regolamentati indicati nell'Appendice I.

Importo minimo di investimento successivo - L'eventuale importo di volta in volta eventualmente prescritto dagli Amministratori come importo minimo di investimento successivo richiesto a ogni Azionista per le Azioni di ciascuna classe di un Comparto, come specificato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Dimensione minima del Comparto - L'importo (eventuale) eventualmente stabilito dagli Amministratori per ciascun Comparto e indicato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Importo minimo di investimento iniziale - L'(eventuale) importo o numero di Azioni di volta in volta eventualmente prescritto dagli Amministratori come importo minimo di sottoscrizione iniziale

richiesto a ogni Azionista per le Azioni di ciascuna classe di un Comparto, come specificato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Partecipazione minima - Il numero o valore minimo (eventuale) di Azioni di una classe, come specificato nel Supplemento, per la casse di Azioni pertinente all'interno di un Comparto.

Strumenti del mercato monetario - Da intendersi con il significato prescritto nei Regolamenti della Banca Centrale, come di volta in volta eventualmente modificato.

mese - Mese di calendario.

Valore patrimoniale netto o Valore patrimoniale netto per Azione - In relazione alle attività o alle Azioni di un Comparto, l'importo determinato in conformità ai principi indicati nella successiva sezione Calcolo del Valore patrimoniale netto/Valutazione delle Attività come Valore patrimoniale netto di un Comparto o Valore patrimoniale netto per Azione.

OCSE - L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Stato membro OCSE - Uno Stato membro dell'OCSE.

Residenza ordinaria, diversamente da "residenza", si riferisce al normale modello di vita di una persona ed indica la residenza in un luogo con un certo livello di continuità.

Un individuo che è stato residente in uno Stato per tre anni fiscali consecutivi, diventa un residente ordinario all'inizio del quarto anno fiscale.

Un individuo che è stato residente ordinario in uno Stato cessa di esserlo alla fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui non è stato un residente. Di conseguenza, un individuo che risiede ed è un residente ordinario in uno Stato nel 2016 e lascia quello Stato nel corso di quell'anno fiscale rimane un residente ordinario di quello Stato fino alla fine dell'anno fiscale 2019.

Derivato OTC - Uno strumento finanziario derivato negoziati fuori borsa (*over-the-counter*, OTC).

Onere preliminare - In riferimento a un Comparto, la commissione (eventuale) dovuta all'atto di sottoscrizione di Azioni specificata nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Prospetto - Il prospetto corrente della Società ed eventuali Supplementi e/o note integrative corrispondenti.

Onere di riacquisto - In riferimento a un Comparto, l'eventuale commissione dovuta all'atto di riacquisto di Azioni specificata nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Regolamento o Regolamenti - I Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive modifiche effettuati dall'Unione Europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2016, Legge delegata n. 143 del 2016, come di volta in volta modificati, integrati o consolidati, incluse eventuali Comunicazioni della Banca Centrale emanate ai sensi degli stessi, ove applicabili alla Società.

Residenza – Persona giuridica Prima del *Financial Act* del 2014, la residenza di una persona giuridica era determinata in virtù delle regole di common law, ampiamente consolidate, basate sul controllo e sulla direzione centrale. Tali regole sono state significativamente modificate dal *Financial Act* del 2014, il quale stabilisce che una persona giuridica costituita nello Stato sarà considerata residente nello Stato ai fini fiscali, a meno che non venga considerata residente in un paese partner in virtù di un trattato contro la doppia imposizione. Benché la regola di common law basata sul controllo e sulla direzione centrale continui a essere valida, essa è soggetta alla norma di legge in materia di determinazione della residenza di una persona giuridica basata sulla

costituzione dello Stato di cui all'articolo 23A del TCA (*Taxes Consolidation Act*) del 1997 e successive modifiche.

La nuova regola della costituzione per la determinazione della residenza fiscale di una persona giuridica costituita nello Stato si applica alle persone giuridiche costituite a partire da gennaio 2015. Per le persone giuridiche costituite nello Stato prima di tale data, si applicherà un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020.

Consigliamo a qualsiasi persona giuridica costituita in Irlanda che ritenga di non essere residente fiscale irlandese di cercare consulenza professionale prima di effettuare tale affermazione in qualsiasi dichiarazione fiscale resa alla Società.

Residenza – Persona fisica Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda durante un anno fiscale ove essa:

1. durante tale anno fiscale trascorra nello Stato almeno 183 giorni;
- oppure
2. abbia complessivamente trascorso nello Stato 280 giorni, tenendo conto del numero di giorni ivi trascorsi in quell'anno fiscale unitamente al numero di giorni trascorsi nello Stato nell'anno precedente.

La presenza di una persona fisica nello Stato per un periodo non superiore a 30 giorni in un anno fiscale non sarà calcolata ai fini dell'applicazione del periodo di verifica di due anni. Fino al 31 dicembre 2008, per presenza nello Stato per un giorno si intende la presenza fisica di una persona fisica alla fine della giornata (mezzanotte). **A partire dal 1° gennaio 2009, per presenza nello Stato per un giorno s'intende la presenza fisica di una persona fisica in qualunque momento della giornata.**

Data di regolamento - In relazione al ricevimento degli importi di sottoscrizione di Azioni o dell'invio di fondi per il riacquisto di Azioni, la data specificata nel Supplemento relativo al Comparto pertinente. Nel caso di riacquisti, questa data non deve cadere più di dieci Giorni lavorativi dopo il relativo Termine ultimo di negoziazione ovvero, se successivo, il ricevimento della documentazione di riacquisto completa.

Azioni - Le azioni partecipative della Società che rappresentano gli interessi in un Comparto e ove il contesto lo consenta o richieda, qualsiasi classe di azioni partecipative rappresentative di interessi in un Comparto di volta in volta create, previa notifica alla Banca Centrale.

Azionisti - I detentori di Azioni, ciascuno un **Azionista**.

Stato – la Repubblica d'Irlanda

Sterlina e GBP - La moneta a corso legale nel Regno Unito o l'eventuale valuta in sua vece.

Supplemento - Un supplemento al Prospetto emesso di volta in volta per conto della Società.

TCA - La Legge irlandese *Taxes Consolidation Act* del 1997 e successive modifiche.

Valori mobiliari - Da intendersi con il significato prescritto nei Regolamenti della Banca Centrale, come di volta in volta eventualmente modificato.

OICVM - Un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della Direttiva.

Umbrella Cash Account – conto per sottoscrizioni e riacquisti a livello di multicomparto a nome della Società

Classe di azioni in valuta non coperta - Una classe di azioni in cui di norma le azioni possono essere sottoscritte e i dividendi calcolati e distribuiti e i proventi di riacquisto pagati in una valuta diversa dalla Valuta base del comparto pertinente in base a una conversione valutaria al tasso di cambio a pronti vigente della Valuta base in questione per la valuta della relativa classe di azioni, ma a fronte della quale non saranno perfezionati derivati, se non a livello di comparto.

Regno Unito - Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Stati Uniti e USA - Gli Stati Uniti d'America (inclusi gli stati, il District of Columbia e il Commonwealth of Puerto Rico), i relativi territori, possedimenti e tutte le aree soggette alla giurisdizione statunitense.

Dollari statunitensi, Dollari e USD - La moneta a corso legale negli Stati Uniti o l'eventuale valuta in sua vece.

Soggetto statunitense - Un soggetto rientrante nella definizione del termine **Soggetto USA** ai sensi del *Regulation S* della Legge *US Securities Act* del 1933 e successive modifiche.

Momento di valutazione - Il momento in riferimento al quale sono calcolati il Valore patrimoniale netto di un Comparto e il Valore patrimoniale netto per Azione, come specificato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

3. COMPARTI

3.1. Informazioni generali

La Società ha separato le passività tra i propri Comparti e di conseguenza le passività sostenute per conto di, o attribuibili a, un Comparto saranno onorate esclusivamente a valere sulle attività dello stesso.

Gli Amministratori potranno rifiutare in toto o in parte una richiesta di sottoscrizione di Azioni, senza addurre alcuna ragione in merito e non accetteranno una sottoscrizione iniziale di Azioni (escluso l'eventuale Onere preliminare) inferiore all'importo minimo di investimento iniziale.

Le Azioni saranno emesse e riacquistate in ogni Giorno di negoziazione. Tutte le Azioni saranno riacquistate subordinatamente alle limitazioni indicate più avanti nella sezione **Limitazioni ai riacquisti**. Il Valore patrimoniale netto delle Azioni sarà calcolato in conformità alle disposizioni riassunte nella successiva sezione **Calcolo del Valore patrimoniale netto**.

Tutti i detentori di Azioni avranno il diritto di avvalersi delle, saranno vincolati dalle e si riterranno informati delle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società, riassunte nella sezione **Informazioni generali** del presente Prospetto, le cui copie sono disponibili come descritto più avanti.

3.2. Obiettivo e politiche d'investimento

Lo Statuto stabilisce che l'obiettivo e le politiche d'investimento di ciascun Comparto siano formulati dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in questione. I dettagli dell'obiettivo e delle politiche d'investimento di ciascun Comparto della Società sono illustrati nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Eventuali modifiche all'obiettivo d'investimento o variazioni sostanziali alle politiche d'investimento

di un Comparto, potranno essere apportate esclusivamente previa approvazione di una delibera ordinaria degli Azionisti del Comparto interessato o previa approvazione scritta di tutti gli Azionisti dello stesso. Nel caso di una modifica all'obiettivo e/o di una variazione sostanziale alle politiche d'investimento di un Comparto, è necessario dare a ciascun Azionista del Comparto interessato un ragionevole periodo di preavviso allo scopo di consentirgli di riacquistare le sue Azioni prima dell'attuazione della modifica in oggetto.

3.3. **Restrizioni agli Investimenti**

Le restrizioni agli investimenti di ogni Comparto saranno formulate dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto. Gli investimenti potranno essere effettuati come consentito dallo Statuto e dai Regolamenti.

Le restrizioni generali agli investimenti applicabili a ciascun Comparto sono illustrate nell'Appendice II (le **Restrizioni agli investimenti**). Qualora tali restrizioni siano espressamente o implicitamente disapplicate in conformità ai requisiti della Banca Centrale, il Supplemento del Comparto pertinente indicherà la misura in cui tali Restrizioni agli investimenti non si applichino e/o specificherà se si applichino altre restrizioni agli investimenti.

1. **Investimenti consentiti**

Gli investimenti di ciascun Comparto sono limitati agli strumenti seguenti:

- 1.1. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, secondo quanto prescritto nelle Comunicazioni OICVM, ammessi al listino ufficiale in una borsa valori di uno Stato membro UE o di uno Stato non membro UE oppure negoziati su un mercato regolamentato, che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro UE o in uno Stato non membro UE.
- 1.2. Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato (come sopra descritto) entro un anno.
- 1.3. Strumenti del mercato monetario, come definiti nelle Comunicazioni OICVM, all'infuori di quelli negoziati su un mercato regolamentato.
- 1.4. Quote di OICVM.
- 1.5. Quote di organismi non OICVM
- 1.6. Depositi presso istituti di credito
- 1.7. Strumenti finanziari derivati.

2. **Restrizioni agli investimenti**

- 2.1. Ogni Comparto può investire non oltre il 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificati nel paragrafo 1.

2.2. **Valori mobiliari di recente emissione**

In base al paragrafo (2) un Comparto può investire non oltre il 10% del patrimonio netto in valori mobiliari del genere definito dal Regolamento 68(1)(d) dei Regolamenti.

Questa restrizione non si applicherà in relazione all'investimento operato da ciascun Comparto in alcuni titoli statunitensi conosciuti come "*Rule 144A Securities*" a condizione che:

- (a) i titoli siano emessi contestualmente a un impegno di registrazione presso la commissione statunitense di vigilanza sulla borsa *Securities and Exchange Commission* (SEC) entro un anno dall'emissione; e
 - (b) i titoli non siano illiquidi, possano cioè essere realizzati dal Comparto entro sette giorni di calendario al prezzo di valutazione stabilito dal Comparto pertinente ovvero a un valore prossimo a tale prezzo.
- 2.3. Ogni Comparto può investire non oltre il 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo, a condizione che il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti negli organismi emittenti in cui il Comparto investe oltre il 5% sia inferiore al 40%
- 2.4. Il limite del 10% (cfr. paragrafo 2.3) sale al 25% in caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente sede legale in uno Stato membro UE e soggetto, ai sensi di legge, a una speciale supervisione pubblica mirante a tutelare i detentori di obbligazioni. Laddove un Comparto investa oltre il 5% del proprio patrimonio netto in dette obbligazioni emesse dallo stesso emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% del suo valore patrimoniale netto. Non è necessario menzionare tale restrizione, a meno che non si intenda avvalersene, subordinatamente alla previa approvazione della Banca Centrale.
- 2.5. Il limite del 10% (cfr. paragrafo 2.3) sale al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro UE, da suoi enti locali ovvero da uno Stato non membro UE o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati membri UE facciano parte.
- 2.6. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5 non saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% citato nel paragrafo 2.3.
- 2.7. I depositi presso qualsiasi istituto di credito, all'infuori di istituti di credito indicati nel Regolamento 7 dei Regolamenti della Banca Centrale, detenuti come liquidità accessoria, non devono superare:
- (a) il 10% del patrimonio netto.
 - (b) laddove il deposito è effettuato presso la Banca Depositaria 20% del patrimonio netto del Comparto.
- 2.8. L'esposizione di un Comparto al rischio di controparte su un derivato OTC non può superare il 5% del patrimonio netto.
- Questo limite sale al 10% nel caso di un istituto di credito autorizzato nel SEE, un istituto di credito autorizzato all'interno di uno stato firmatario (che non sia uno Stato membro del SEE) del Trattato di Basilea sulla convergenza della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali del luglio 1988, o un istituto di credito autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.
- 2.9. Fermo restando quanto esposto nei precedenti paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8, una combinazione di due o più degli strumenti seguenti emessi dallo, oppure eseguiti presso, o assunti con lo stesso organismo non può superare il 20% del patrimonio netto:
- (a) investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
 - (b) depositi e/o
 - (c) esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni in derivati OTC.

- 2.10. I limiti di cui ai precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 non possono essere cumulati, cosicché l'esposizione a un singolo organismo non superi il 35% del patrimonio netto.
- 2.11. Le società appartenenti a un gruppo sono considerate come un singolo emittente ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Agli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito dello stesso gruppo può tuttavia essere applicato un limite del 20% del patrimonio netto.
- 2.12. Ogni Comparto può investire sino al 100% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato membro UE, da suoi enti locali, da uno Stato non membro UE o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati membri UE facciano parte.

Sono consentiti gli emittenti di seguito elencati:

Governi OCSE (a condizione che le relative emissioni siano *investment grade*), Governo della Repubblica Popolare Cinese, Governo del Brasile (a condizione che le emissioni siano *investment grade*), Governo dell'India (a condizione che le emissioni siano *investment grade*), Governo di Singapore, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca Africana di Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca Interamericana di Sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Ogni Comparto deve detenere titoli di almeno 6 emissioni diverse, laddove i titoli appartenenti a una stessa emissione non possono superare il 30% del patrimonio netto.

3. Investimento in Organismi di Investimento Collettivo ("OIC")

- 3.1. Ogni Comparto non può investire più del 20% del patrimonio netto in un OIC.
- 3.2. Gli investimenti in un organismo non OICVM non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio netto.
- 3.3. Un Comparto non può investire in un altro OIC singolo, o comparto di un OIC multicomparto, che a sua volta investe oltre il 10% del patrimonio netto in un altro OIC di tipo aperto.
- 3.4. Quando un Comparto investe nelle quote di altri OIC gestiti direttamente o tramite delega dalla società di gestione dell'OICVM ovvero da un'altra società a cui la società di gestione dell'OICVM sia collegata in virtù di controllo o gestione comune o di una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, detta società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso a fronte degli investimenti del Comparto nelle quote di detti altri OIC.
- 3.5. Laddove il Gestore degli investimenti percepisca una commissione (inclusa una commissione ridotta) in virtù di un investimento nelle quote di un altro OIC, detta commissione deve essere versata nella proprietà del Comparto.

4. OICVM replicanti un indice (Index Tracking UCITS)

- 4.1. Ogni Comparto può investire sino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo laddove la politica d'investimento della Società preveda di replicare un indice che soddisfi i criteri definiti nelle Comunicazioni OICVM e sia riconosciuto dalla Banca Centrale.
- 4.2. Il limite di cui al paragrafo 4.1 può salire al 35% ed essere applicato a un singolo emittente laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.

5. Disposizioni generali

- 5.1. Il Gestore operante in relazione a tutti gli OIC da esso gestiti, non può acquisire azioni aventi diritti di voto in virtù dei quali possa esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un organismo emittente.
- 5.2. Un Comparto non può acquisire oltre il:
- (i) 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo organismo emittente;
 - (ii) 10% dei titoli di debito di un singolo organismo emittente;
 - (iii) 25% delle quote di un singolo OIC;
 - (iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo organismo emittente.

NOTA: i limiti definiti nei precedenti paragrafi (ii), (iii) e (iv) possono essere ignorati qualora all'atto dell'acquisizione non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

- 5.3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 5.1. e 5.2 non si applicano a:

- (i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro UE o suoi enti locali;
- (ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro UE;
- (iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati membri UE facciano parte;
- (iv) azioni detenute da un Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro UE che investa le sue attività principalmente nei titoli di organismi emittenti aventi sede legale in tale Stato non membro UE, dove ai sensi della legislazione ivi vigente detta detenzione rappresenti l'unico modo in cui il Comparto può investire nei titoli di organismi emittenti dello Stato in questione. La presente deroga si applica soltanto se nell'ambito delle sue politiche di investimento la società dello Stato non membro rispetta i limiti stabiliti nei paragrafi 2.3 – 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e a condizione che, laddove tali limiti siano superati, i successivi paragrafi 5.5 e 5.6 siano comunque rispettati;
- (v) azioni detenute da una o più società d'investimento nel capitale di controllate che conducano unicamente attività di gestione, consulenza o negoziazione nei paesi in cui sono situate, in relazione al riacquisto di quote su richiesta dei rispettivi detentori esclusivamente per loro conto.

- 5.4. Un Comparto non è tenuto a rispettare le restrizioni agli investimenti qui illustrate quando esercita diritti di sottoscrizione connessi con valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte delle sue attività.

- 5.5. La Banca Centrale può concedere a Comparti autorizzati di recente di derogare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2.3 – 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per sei mesi a decorrere dalla data di autorizzazione a condizione che essi si attengano al principio di diversificazione del rischio.
- 5.6. Ove i limiti qui definiti siano superati per ragioni esulanti dal controllo di un Comparto, o a causa del tentativo di porre rimedio a tale situazione, tenendo debito conto degli interessi dei propri detentori di quote.
- 5.7. Un Comparto non può condurre vendite allo scoperto di:
- valori mobiliari
 - strumenti del mercato monetario
 - quote di OIC; o
 - strumenti finanziari derivati.
- 5.8. Un Comparto può detenere attività liquide in via accessoria.

6. Strumenti finanziari derivati (“SFD”)

- 6.1 L’esposizione globale agli strumenti sottostanti di SFD di un Comparto non può superare il totale del Patrimonio Netto del Comparto.
- 6.2. L’esposizione di una posizione verso le attività sottostanti di SFD, inclusi SFD incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, allorché combinata - ove pertinente - con posizioni derivanti da investimenti diretti, non può superare i limiti d’investimento definiti nei Regolamenti della Banca Centrale. (Questa norma non si applica agli SFD su indici, a condizione che l’indice sottostante corrisponda alle caratteristiche definite nei Regolamenti della Banca Centrale.)
- 6.3. Ogni Comparto può investire in SFD negoziati fuori borsa (OTC) a condizione che le controparti nelle operazioni fuori borsa (OTC) siano istituzioni soggette a vigilanza prudenziale e appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale.
- 6.4. Gli investimenti in SFD sono soggetti alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale.

Resta inteso che ogni Fondo ha facoltà di avvalersi di eventuali modifiche alla legge, ai Regolamenti o alle linee guida che consentano di investire in attività e titoli su basi più ampie in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

La Società, se richiesto, fornirà informazioni supplementari agli Investitori in merito alle metodologie di gestione del rischio utilizzate, inclusi i limiti quantitativi applicati ed ai recenti sviluppi delle caratteristiche di rischio e di rendimento delle principali categorie di investimenti.

3.4. Gestione efficiente di portafoglio

La Società, per conto di un Comparto, può ricorrere a tecniche e strumenti correlati a valori mobiliari e/o altri strumenti finanziari a fini d’investimento. Il ricorso a tecniche e strumenti ai fini di una gestione efficiente di portafoglio soggiace alle condizioni ed ai limiti fissati dai Regolamenti della Banca Centrale.

La Società avrà depositato presso la Banca Centrale una procedura di gestione del rischio che permette di misurare, sorvegliare e gestire in modo accurato ed in ogni momento il rischio legato a posizioni derivate detenute dal ogni singolo Comparto nonché il loro contributo al profilo di rischio

del Comparto.

Il ricorso a tecniche e strumenti correlati a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e utilizzati ai fini di una gestione efficiente di portafoglio, dovranno essere intesi come riferimenti a tecniche e strumenti che soddisfino i criteri seguenti:

3.4.1. siano economicamente appropriati, in quanto realizzati con un rapporto costo-efficacia favorevole;

3.4.2. siano perfezionati per uno o più degli scopi specifici seguenti:

- (i) riduzione del rischio;
- (ii) riduzione del costo, oppure
- (iii) generazione di ulteriore capitale o reddito per il Comparto con un livello di rischio che sia compatibile con il profilo di rischio del Comparto stesso e le norme di diversificazione del rischio indicate nei Regolamenti della Banca Centrale.

3.4.3. i rischi a essi associati siano adeguatamente amministrati nel processo di gestione; e

3.4.4. non siano tali da determinare una variazione all'obiettivo d'investimento dichiarato del Comparto o comportare sostanziali rischi aggiuntivi rispetto alla politica generale in materia di rischi descritta nella relativa documentazione commerciale.

3.5. **Poteri di assunzione di prestiti**

La Società potrà assumere in qualsiasi momento prestiti fino al 10% del Valore patrimoniale netto di un Comparto e la Banca Depositaria potrà impegnare le attività di tale Comparto a garanzia di siffatta assunzione di prestito, a condizione che essa sia di natura puramente temporanea. In sede di determinazione della percentuale di prestiti assunti in essere, i saldi a credito (es. il contante) non potranno essere compensati a fronte dei prestiti assunti. Ogni specifica restrizione in merito all'assunzione di prestiti per un Comparto viene indicata nel Supplemento del rispettivo Comparto.

Fatti salvi i suoi poteri di investire in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari di cui al sopramenzionato paragrafo 1 delle **Restrizioni agli investimenti**, la Società non potrà concedere prestiti a o fungere da garante per conto di terzi. Un Comparto potrà acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 che non siano interamente liberati.

La Società potrà acquisire valuta estera mediante accordi di prestito *back-to-back*. La valuta estera ottenuta in tal modo non è classificata come assunzione di prestito ai fini del limite summenzionato del 10%, purché il deposito di compensazione (a) sia denominato nella valuta base del Comparto pertinente e (b) sia uguale o superiore al valore del prestito in valuta estera in essere.

Ai sensi dei Regolamenti, la Società è tenuta a utilizzare un approccio basato sugli impegni, o sul Valore a Rischio (VaR) per misurare, monitorare e gestire il rischio delle posizioni di ogni Comparto in strumenti finanziari derivati e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del Comparto. L'approccio adottato dalla Società per ciascun Comparto è indicato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente e nel processo di gestione del rischio depositato dalla Società presso la Banca Centrale. Su richiesta, la Società fornirà informazioni supplementari agli Azionisti in relazione ai metodi di gestione del rischio adottati, inclusi i limiti quantitativi applicati e gli eventuali recenti sviluppi delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti dei Comparti pertinenti.

Allo scopo di fornire margine o garanzia collaterale in riferimento a operazioni in SFD, la Società

potrà trasferire, ipotecare, impegnare o gravare attività o liquidità di pertinenza del Comparto interessato.

Eventuali particolari restrizioni all'assunzione di prestiti applicabili a un Comparto sono riportate nella Supplemento relativo al Comparto pertinente.

3.6. Modifiche alle restrizioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti

È inteso che la Società avrà facoltà (previa approvazione della Banca Centrale) di avvalersi di qualsiasi modifica alle restrizioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti specificate nei Regolamenti, ove tale modifica le consenta di investire in titoli, strumenti derivati o altre forme di investimento che, alla data del presente Prospetto, siano soggetti a restrizioni o vietati ai sensi dei Regolamenti.

3.7. Utilizzo di SFD

Il Gestore degli investimenti, per conto di un Comparto, può ricorrere a tecniche e strumenti correlati a valori mobiliari e/o altri strumenti finanziari a fini d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

3.8. Classi di azioni specifiche in derivati

Potranno essere create Classi di azioni specifiche in derivati al fine di (i) effettuare operazioni di copertura valutaria e di tassi d'interesse a livello di classi di azioni; (ii) coprire la denominazione delle attività di un comparto; (iii) offrire un livello diverso di partecipazione alla performance del portafoglio di attività sottostante; (iv) fornire livelli differenti di protezione del capitale; e (v) altre operazioni simili a queste che saranno considerate di volta in volta dalla Banca Centrale.

Laddove la Società crei Classi di azioni specifiche in derivati per le suddette finalità (i) e (ii), si potrebbero riscontrare posizioni di sovracopertura o sottocopertura imputabili a fattori esterni esulanti dal controllo della Società. Le posizioni di sovracopertura non supereranno il 105% del Valore patrimoniale netto di ogni Classe di azioni specifica in derivati che consenta sottoscrizioni e riacquisti ricevuti dalla Società e le posizioni coperte saranno tenute sotto controllo per garantire che le posizioni effettivamente eccedenti il 100% del Valore patrimoniale netto delle pertinenti Classi di azioni specifiche in derivati non siano riportate a nuovo di mese in mese. Ove la copertura per una particolare Classe di azioni specifica in derivati abbia successo, le performance della Classe in questione sono destinate a muoversi in linea con le performance delle attività sottostanti e gli Azionisti di tale Classe non trarranno quindi alcun beneficio nel caso in cui la valuta subisca una flessione rispetto alla Valuta base e/o alla valuta di denominazione delle attività del particolare Comparto.

Tutte le Classi di azioni specifiche in derivati sopra descritte rispetteranno i requisiti della Banca Centrale. In particolare, i profitti/le perdite e i costi dell'operazione in questione matureranno soltanto per la pertinente Classe di azioni specifica in derivati e le Classi di azioni specifiche in derivati potranno essere create soltanto laddove ciò apporti benefici agli investitori e non pregiudichi gli interessi dei detentori delle altre classi di azioni. Le operazioni in derivati cui la Classe di azioni specifica in derivati si riferisce non determineranno un rendimento soggetto a leva finanziaria per la Classe di azioni specifica in derivati.

Nel caso di una Classe di azioni specifica non coperta, la conversione valutaria avverrà all'atto delle sottoscrizioni, dei rimborsi, degli scambi e delle distribuzioni ai tassi di cambio prevalenti. Il valore delle Azioni espresso nella valuta della Classe di azioni sarà soggetto al rischio di cambio in riferimento alla Valuta base.

I dettagli di tali Classi di azioni specifiche in derivati e le finalità delle stesse saranno indicati nel supplemento.

3.9. **Politica in materia di dividendi**

Gli Amministratori stabiliscono la politica in materia di dividendi e le soluzioni relative a ogni Comparto, i cui dettagli sono indicati ove applicabile nel relativo Supplemento. Ai sensi dello Statuto, gli Amministratori hanno facoltà di dichiarare dividendi a valere sul Comparto pertinente, ove per ciò s'intende: (i) i proventi accumulati (costituiti da tutti i proventi maturati, inclusi interessi e dividendi) al netto delle spese e/o (ii) le plusvalenze accumulate realizzate e non realizzate sulla cessione/valutazione di investimenti e altri comparti, al netto delle minusvalenze realizzate e non realizzate accumulate dal Comparto in questione e/o (iii) il capitale di detto Comparto.

Gli Amministratori potranno pagare, in toto o in parte, eventuali dividendi dovuti agli Azionisti distribuendo loro *in specie* qualsiasi attività del Comparto pertinente e in particolare qualunque investimento cui detto Comparto abbia diritto. Un Azionista potrà richiedere che la Società, anziché trasferirgli eventuali attività *in specie*, proceda alla vendita delle attività e al conseguente pagamento dei proventi netti della stessa. La Società avrà l'obbligo e il diritto di detrarre un importo, a titolo di imposta irlandese, da qualsiasi dividendo pagabile a un Azionista di un Comparto che sia, o si ritenga oppure agisca per conto di, un Soggetto irlandese passivo di imposta e di versare tale importo alle autorità fiscali irlandesi.

I dividendi potranno essere pagati a valere sul capitale del Comparto pertinente allo scopo di consentire allo stesso di corrispondere un importo di distribuzione maggiore di quanto altrimenti possibile. Le distribuzioni a valere sul capitale potrebbero comportare implicazioni fiscali diverse rispetto alle distribuzioni a valere sul reddito e pertanto gli investitori e gli Azionisti devono rivolgersi in proposito ai rispettivi consulenti fiscali e finanziari professionali.

Un dividendo non sarà pagato in alcun caso fino a quando l'Azionista non abbia fatto pervenire il Modulo di sottoscrizione originale, tutta la necessaria documentazione antiriciclaggio sia stata fornita all'Agente amministrativo e siano state completate tutte le procedure antiriciclaggio.

I diritti sui dividendi non riscossi entro sei anni dalla rispettiva data di godimento decadranno e saranno riattribuiti al Comparto pertinente.

I dividendi da distribuire agli Azionisti saranno pagati mediante bonifico sul conto bancario indicato dall'Azionista, fermo restando che in tal caso il dividendo sarà pagato a spese del beneficiario ed entro quattro mesi dalla data alla quale gli Amministratori lo hanno dichiarato. Il Gestore potrà anche reinvestire i proventi in dividendi in altre Azioni della stessa classe del Comparto interessato. Qualora il dividendo sia reinvestito, le altre Azioni saranno il Giorno di negoziazione successivo a un prezzo calcolato in modo identico a quello per le altre emissioni di Azioni della stessa classe a tale data.

Laddove gli Amministratori non intendano dichiarare un dividendo in relazione alle Azioni, gli eventuali utili distribuibili rimarranno tra le attività del Comparto e si rispecchieranno nel Valore patrimoniale netto delle Azioni.

La politica di dividendi relativa a ciascun Comparto è indicata nel Supplemento relativo al Comparto pertinente. I dettagli completi di eventuali modifiche alla politica in materia di dividendi saranno forniti un Prospetto o Supplemento aggiornato e le modifiche in questione saranno preventivamente comunicate a tutti gli Azionisti.

4. **FATTORI DI RISCHIO**

4.1. **Informazioni generali**

Gli investimenti della Società in titoli sono esposti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri rischi propri dell'investimento in strumenti finanziari. Il valore degli investimenti e il reddito da essi riveniente e di conseguenza il valore e il reddito delle Azioni relative a ogni Comparto, sono

soggetti a rialzi e ribassi ed è possibile che un investitore non recuperi l'importo originariamente investito. Le variazioni dei tassi di cambio tra valute o la conversione da una valuta all'altra possono determinare anch'esse diminuzioni o aumenti del valore degli investimenti. **Laddove si applichino Oneri preliminari e di riacquisto, un investimento in Azioni deve essere considerato in un'ottica di medio - lungo termine.**

La Società, il Gestore degli investimenti e il Gestore non potranno esercitare il controllo sulle attività di una società o di un organismo d'investimento collettivo in cui un Comparto investe. Il management degli organismi d'investimento collettivo e delle società in cui un Comparto può investire potrebbe gestire gli organismi o le società in questione in modi non previsti dalla Società, dal Gestore degli investimenti o dal Gestore.

Il reddito e/o gli utili che un Comparto trae dalle proprie attività potranno essere soggetti a ritenute fiscali non rimborsabili nei paesi in cui gli stessi sono generati. Se questa posizione dovesse cambiare in futuro e l'applicazione di un'aliquota ridotta generasse un rimborso al Comparto pertinente, il Valore patrimoniale netto non sarà rideterminato e il beneficio sarà ripartito proporzionalmente tra gli Azionisti esistenti di detto Comparto al momento del rimborso.

Sebbene le disposizioni della Legge *Companies Act* contemplino la separazione delle passività tra i Comparti, i tribunali esteri devono ancora disporre l'applicazione, in particolare per quanto attiene al pagamento dei crediti dei creditori locali.

4.2. **Rischio di credito e di tasso d'interesse**

Il valore di mercato dei titoli di debito risente delle variazioni dei tassi d'interesse e di cambio prevalenti, di altri fattori economici, politici, di mercato e legati agli emittenti nonché dell'affidabilità creditizia o della qualità percepita del credito dell'emittente. Tali fluttuazioni possono essere rilevanti. Quando i tassi d'interesse prevalenti scendono o la qualità percepita del credito migliora, il valore di mercato dei titoli di debito interessati generalmente sale. Per contro, quando i tassi d'interesse salgono o la qualità percepita del credito diminuisce, il valore di mercato dei titoli di debito interessati di norma scende. L'entità di queste fluttuazioni è maggiore quando la scadenza dei titoli di debito è più lunga.

Esiste il rischio che uno o più emittenti di titoli detenuti da un Comparto non adempia al pagamento degli interessi e/o del capitale.

La percentuale di un Comparto investita in titoli aventi rating inferiori a *investment grade* o ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli investimenti, è soggetta a un rischio significativamente maggiore di siffatte inadempienze.

4.3. **Rischio degli strumenti finanziari**

I titoli di un particolare paese o regione possono essere soggetti a fluttuazioni e controlli dei cambi nonché a sviluppi avversi di carattere politico, sociale, economico o di altro genere che sono tipi che quel particolare paese o regione. Di conseguenza, i prezzi dei titoli di determinati paesi o regioni possono talvolta muoversi in direzioni diverse rispetto a quelli dei mercati sviluppati, come per esempio gli Stati Uniti. Di volta in volta, alcuni mercati di capitali possono presentare un livello di volatilità più elevato rispetto a quelli dei mercati sviluppati, quali gli Stati Uniti.

4.4. **Rischio delle operazioni di cambio**

La performance può essere influenzata in misura significativa dai tassi di cambio in quanto è possibile che le posizioni valutarie detenute da un Comparto non corrispondano alle posizioni in titoli detenute.

4.5. **Rischio di concentrazione**

I Comparti possono investire in aree concentrate. Un comparto concentrato può essere più volatile di uno con investimenti più generalizzati e la volatilità è destinata ad aumentare quando un Comparto opera investimenti significativi concentrati in un solo emittente oppure in emittenti all'interno di una particolare industria o area geografica.

4.6. **Rischio di cambio**

Poiché un Comparto può investire in titoli, e detenere posizioni valutarie attive, denominati in valute diverse dalla propria Valuta base, ogni Comparto è esposto al rischio di cambio. Per esempio, le variazioni dei tassi di cambio tra valute o la conversione da una valuta all'altra possono determinare diminuzioni o aumenti del valore degli investimenti di un Comparto. I tassi di cambio possono subire oscillazioni in brevi periodi di tempo. In generale, sono determinati dalla domanda e dall'offerta sui mercati valutarie e dai meriti relativi degli investimenti in paesi diversi, dalle variazioni effettive o percepite a livello di tassi d'interesse e altri fattori complessi. I tassi di cambio possono essere influenzati imprevedibilmente dall'intervento (o mancato intervento) di governi o banche centrali oppure da controlli valutarie o sviluppi economici.

Subordinatamente ai Regolamenti e alle interpretazioni di volta in volta promulgate dalla Banca Centrale, il Gestore degli investimenti adotterà la strategia di copertura a suo giudizio appropriata in funzione dello stile d'investimento del Comparto pertinente. Ciò potrà comprendere la copertura della Valuta base del Comparto oppure contro altre valute in cui possono essere denominate le attività del Comparto pertinente (sulla base dell'esposizione effettiva o delle ponderazioni dell'indice di riferimento). Non è possibile garantire il successo della strategia scelta dal Gestore degli investimenti.

4.7. **Rischio di mercato**

È possibile che alcune delle borse riconosciute in cui ogni Comparto può investire risultino di volta in volta illiquide o estremamente volatili e che ciò influenzi il prezzo al quale ogni Comparto può liquidare posizioni per far fronte a richieste di riacquisto o ad altri fabbisogni di finanziamento.

I potenziali investitori devono inoltre ricordare che i titoli delle società a bassa capitalizzazione sono meno liquidi di quelli delle aziende a capitalizzazione più elevata e che ciò può comportare fluttuazioni nel prezzo delle Azioni di un Comparto che investe in tali società.

4.8. **Rischio di valutazione**

Un Comparto potrà investire una percentuale limitata delle proprie attività in titoli non quotati. Tali investimenti saranno valutati al valore di realizzo probabile determinato in conformità alle procedure di valutazione indicate nella successiva sezione Calcolo del Valore patrimoniale netto/Valutazione delle attività. Le stime del valore equo di tali investimenti sono intrinsecamente difficili da definire e soggette a notevole incertezza. Ogni Comparto potrà utilizzare strumenti derivati, nel qual caso non è possibile garantire che la valutazione stabilita in conformità alle procedure di valutazione di cui alla successiva sezione Calcolo del Valore patrimoniale netto/Valutazione delle Attività rifletta l'importo esatto al quale è possibile chiudere l'operazione sullo strumento.

La Società potrà consultare il Consulente per gli investimenti per quanto attiene alla valutazione di investimenti non quotati e di altro genere. Vi è un conflitto d'interesse intrinseco tra la partecipazione del Gestore degli investimenti alla determinazione del prezzo di valutazione degli investimenti di un Comparto e le sue altre responsabilità perché le commissioni del Gestore degli investimenti possono aumentare nel caso in cui il NAV di un Comparto aumenti.

4.9. **Rischio dei mercati over-the-counter**

Ove un Comparto acquisti titoli in mercati *over-the-counter* (OTC), non vi è alcuna garanzia che esso sia in grado di realizzare il valore equo dei titoli in oggetto data la loro tendenza ad avere una liquidità limitata e una volatilità di prezzo relativamente elevata.

4.10. **Futures e opzioni**

Data la natura dei *futures*, la liquidità per far fronte agli importi di copertura sarà tenuta da un broker presso il quale il Comparto ha una posizione aperta. In caso di insolvenza o fallimento del broker, non è possibile garantire che tali importi siano restituiti al Comparto. Alla sottoscrizione di un'opzione, è possibile che un Comparto paghi un premio a una controparte. In caso di insolvenza o fallimento della controparte, è possibile che il premio dell'opzione venga perduto, in aggiunta a eventuali plusvalenze non realizzate ove il contratto sia a valore intrinseco positivo (*in-the-money*, ITM).

4.11. **Rischi fiscali**

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sui rischi fiscali associati all'investimento in qualsiasi Comparto della Società. Si rimanda alla successiva sezione **Imposte**.

4.12. **Rischi associati agli Strumenti finanziari derivati**

Di seguito sono illustrati alcuni rischi associati all'uso degli strumenti derivati.

4.12.1. **Rischio di mercato**

Si tratta di un rischio generale che il valore di un particolare derivato possa subire una variazione potenzialmente negativa per gli interessi di un Comparto e il ricorso a tecniche derivate non sempre può dimostrarsi un mezzo efficace per l'obiettivo d'investimento di un Comparto, ma talvolta può anche essere controproducente.

4.12.2. **Controllo e monitoraggio**

Gli strumenti derivati sono estremamente specialistici e richiedono tecniche e analisi dei rischi specifiche. In particolare, l'uso e la complessità degli strumenti derivati richiedono l'adozione di controlli adeguati allo scopo di monitorare le operazioni effettuate, la capacità di valutare i rischi apportati da uno strumento derivato a un Comparto e la capacità di prevedere correttamente i relativi movimenti a livello di prezzi, tassi d'interesse o di cambio.

4.12.3. **Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità sussiste quando un particolare strumento risulta difficile da acquistare o vendere. Se il volume di un'operazione in derivati è particolarmente consistente ovvero il relativo mercato è illiquido (come succede nel caso di numerosi derivati a negoziazione privata), è possibile che non si riesca a iniziare un'operazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso, oppure valutare una posizione o l'esposizione al rischio. Un movimento sfavorevole del prezzo di una posizione in derivati può anche comportare un pagamento in contanti alle controparti, che a sua volta potrebbe richiedere, qualora un Comparto non disponesse di liquidità sufficiente, la vendita di investimenti in condizioni svantaggiose.

4.12.4. **Rischio di controparte e regolamento**

Un Comparto può perfezionare operazioni in derivati su mercati OTC, acquisendo in tal

modo esposizione al credito delle controparti e alla rispettiva capacità di soddisfare le condizioni dei contratti in oggetto. Un Comparto può essere esposto al rischio che la controparte non adempia ai suoi obblighi ai sensi del contratto pertinente. In caso di fallimento o insolvenza di una controparte, un Comparto potrebbe subire ritardi nella liquidazione della posizione e perdite significative, inclusi cali di valore nel periodo in cui cerca di fare valere i propri diritti, l'impossibilità di realizzare eventuali guadagni durante tale periodo nonché costi e spese sostenuti al fine di far valere i propri diritti. Il fatto che i derivati possano essere perfezionati *over-the-counter*, anziché su un mercato regolato, può aumentare il potenziale di perdita per un Comparto.

4.12.5. **Rischio legale**

Esiste la possibilità che i contratti che disciplinano le tecniche relative a derivati possano essere risolti a causa, per esempio, di sopraggiunte illecite o modifiche di leggi fiscali o contabili rispetto a quelle vigenti al momento di perfezionamento del contratto. Esiste inoltre il rischio che tali contratti non siano legalmente efficaci o che le operazioni in derivati non siano documentate in modo corretto.

4.12.6. **Altri rischi**

Altri rischi associati all'uso di strumenti derivati includono il rischio di loro valutazioni differenti originate dai diversi metodi di valutazione consentiti e dall'incapacità dei derivati stessi di correlarsi perfettamente con i titoli, tassi e indici sottostanti. Numerosi strumenti derivati, in particolare quelli OTC, sono complessi e spesso valutati in maniera soggettiva e la valutazione può essere fornita soltanto da un numero limitato di professionisti di mercato che di frequente operano come controparti nell'operazione da valutare. Le valutazioni improprie possono determinare incrementi dei pagamenti in contanti alle controparti o perdite di valore per un Comparto. Gli strumenti derivati non sempre si correlano con, o replicano, perfettamente o altamente il valore dei titoli, tassi o indici che dovrebbero seguire.

Il valore di mercato di titoli a reddito fisso nei quali investe il Comparto può fluttuare a seguito di oscillazioni dei tassi d'interesse, della valuta e di altri fattori economici e di mercato. Queste oscillazioni possono essere sostanziali. Vi è il rischio che uno o più emittenti di titoli detenuti da un Comparto non sia in grado di rimborsare gli interessi o il nominale. La porzione di ogni Comparto investita in titoli il cui rating è inferiore ad un certo livello o considerato equivalente dal Gestore degli Investimenti, è soggetta a un maggior rischio di tali inadempienze.

Il valore di mercato di titoli a reddito fisso nei quali investe il Comparto può fluttuare a seguito di oscillazioni dell'affidabilità creditizia, dei tassi d'interesse e per altre questioni relative a fattori economici, politici e di mercato.

4.13. **Investimenti In Russia**

Se un Comparto investe in titoli negoziati sui mercati russi, gli investitori devono ricordare che in Russia esistono modalità diverse di *corporate governance*, revisione e altri criteri contabili rispetto ai mercati sviluppati, le quali possono comportare una comprensione meno accurata delle condizioni patrimoniali, dei risultati operativi e dei flussi finanziari delle società in cui il Comparto investe. Un investimento in una società russa può pertanto non presentare lo stesso livello di tutela degli investitori riscontrabile in giurisdizioni più sviluppate.

Altri (eventuali) fattori di rischio attinenti a ciascun Comparto sono illustrati nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

4.14. **Rischio relativo all'utilizzo di Umbrella Cash Account**

Gli importi di sottoscrizione ricevuti in relazione a un Comparto in anticipo rispetto all'emissione di Azioni saranno detenuti in un conto cumulativo di liquidità di sottoscrizione e rimborso (qui di seguito Umbrella Cash Account) in nome della Società e saranno gestiti come un'attività del relativo Comparto. Gli investitori saranno creditori chirografari del relativo Comparto con riguardo all'importo sottoscritto e detenuto dalla Società fino a quando le azioni non siano emesse nel Giorno di negoziazione e tale importo sarà detenuto a titolo fiduciario per tali investitori. Pertanto, gli investitori non beneficeranno di alcuna rivalutazione del valore patrimoniale netto del relativo Comparto o di qualsiasi altro diritto degli Azionisti (incluso il diritto ai dividendi) fino al momento in cui le Azioni non siano emesse nel relativo Giorno di negoziazione. In caso di insolvenza del Comparto o della Società, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o la Società avranno fondi sufficienti per pagare interamente i creditori chirografari.

Il pagamento dei dividendi e dei proventi di riacquisto in relazione a un particolare Comparto può essere soggetto alla ricezione da parte dell'Amministratore dei documenti di sottoscrizione originali e sarà subordinato al rispetto di tutte le procedure antiriciclaggio. Nonostante questo, gli Azionisti rimborsati cesseranno di essere Azionisti con riguardo alle azioni rimborsate, e saranno creditori chirografari di un particolare Comparto, a partire dal relativo Giorno di negoziazione. I riacquisti e le distribuzioni in sospeso, inclusi i riacquisti o le distribuzioni bloccate, saranno detenuti – in attesa di pagamento al relativo Azionista – nell'Umbrella Cash Account in nome della Società. Gli azionisti rimborsati e gli azionisti aventi diritto a tali distribuzioni saranno creditori chirografari del relativo Comparto, e non beneficeranno di alcuna rivalutazione del valore patrimoniale netto del Comparto o di qualsiasi altro diritto degli Azionisti (incluso il diritto a ulteriori dividendi), con riguardo all'importo del riacquisto o della distribuzione detenuto nell'Umbrella Cash Account e non sarà versato alcun interesse sugli eventuali saldi di tale Umbrella Cash Account. In caso di insolvenza del Comparto o della Società, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o la Società avranno fondi sufficienti per pagare interamente i creditori chirografari. Gli Azionisti rimborsati e gli azionisti aventi diritto alle distribuzioni devono garantire che le eventuali documentazioni e informazioni mancanti siano trasmesse tempestivamente all'Amministratore. La loro mancata trasmissione è a rischio e pericolo dell'Azionista.

In caso di insolvenza di un altro Comparto della Società (il Comparto insolvente), il recupero di eventuali somme detenute nell'Umbrella Cash Account a cui un altro Comparto abbia diritto (il Comparto avente diritto) ma che possano essere state trasferite al Comparto insolvente in conseguenza del funzionamento dell'Umbrella Cash Account, sarà soggetto ai principi del diritto fallimentare irlandese e ai termini delle procedure operative dell'Umbrella Cash Account. Ci possono essere ritardi nell'effettuare il recupero di tali importi e/o controversie relative a tale recupero, e il Comparto insolvente può non avere fondi sufficienti per rimborsare gli importi dovuti al Comparto avente diritto.

5. **GESTIONE DELLA SOCIETÀ**

5.1. **Amministratori della Società**

Di seguito vengono riportati alcuni cenni biografici degli Amministratori della Società.

Edoardo Capello (nato nel 1973) ha conseguito una laurea in Economia aziendale all'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza. È entrato in Controlfida (Suisse) nel 2000, dopo aver completato gli studi in Economia aziendale. Attualmente è cogestore di portafoglio e vanta un'ampia esperienza in materia di strumenti derivati e titoli azionari.

David Hammond (nato nel 1966) è residente irlandese e vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore della gestione di fondi, in quanto in precedenza ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato di Bridge Consulting Limited, una società di consulenza nell'area dei servizi finanziari.

Hammond ha lavorato come Direttore operativo di Sanlam Asset Management (Ireland) Limited, facente parte del gruppo sudafricano Sanlam e Amministratore della Divisione Legale e delle Attività dell'Agente amministrativo, prima dell'acquisizione da parte di Northern Trust. Hammond è Chartered Financial Analyst (CFA), avvocato e ha conseguito una laurea in legge al Trinity College di Dublino e un MBA alla Smurfit Graduate School of Business, University College di Dublino.

Michael Boyce è stato Amministratore esecutivo di Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited (già Ulster Bank Investment Services Limited (UBIS)) dal 1990. Vanta 29 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, comprendente intermediazione mobiliare, gestione e amministrazione di fondi. Boyce è membro del Securities Institute e ha fatto parte di vari comitati della Dublin Funds Industry Association. Il 31 ottobre 2005, Boyce ha deciso di dimettersi da Northern Trust per perseguire altri interessi, tra i quali l'attività di amministratore indipendente di nuovi fondi costituiti in Irlanda.

Igor Patscheider (nato nel 1964) è entrato in Controlfida nel 1985. È un analista finanziario qualificato e vanta una notevole esperienza in materia di gestione di portafogli a reddito fisso e analisi dei movimenti dei mercati azionari. Attualmente lavora alle dipendenze di Controlfida (Suisse) SA.

La Società ha delegato la propria gestione e amministrazione ordinaria rispettivamente al Gestore e all'Agente amministrativo e ha nominato la Banca Depositaria quale depositario delle attività di ogni Comparto. Tutti gli Amministratori della Società sono pertanto non esecutivi.

5.2. Gestore

Controlfida Management Company Limited, definita Gestore nel presente Prospetto, è stata nominata quale Gestore della Società ai sensi di un Contratto di gestione (sintetizzato nella successiva sezione **Informazioni generali**), con la responsabilità della gestione degli investimenti delle attività della Società sotto la supervisione e il controllo globali degli Amministratori. Il Gestore è una *private limited liability company* costituita in Irlanda il 7 dicembre 1996 e fa parte del gruppo di società Controlfida. Il Gestore è di proprietà di alcune società d'investimento che sono correlate al management del Gestore degli investimenti e di privati che partecipano direttamente alla gestione del Gestore degli investimenti. Il capitale sociale autorizzato del Gestore è di EUR 1.000.000.

David Hammond e **Michael Boyce**, che sono amministratori della Società, sono anche amministratori del Gestore. Di seguito sono indicati gli **altri amministratori** del Gestore.

Carlo Ferrari Ardicini (nato nel 1964) ha lavorato per varie società del gruppo Controlfida fin dal 1990. È un analista finanziario qualificato e vanta una notevole esperienza in materia di gestione di attività e del rischio. È un fiduciario autorizzato ai sensi della legge svizzera ed è Presidente di Controlfida (Suisse) SA. Carlo Ferrari Ardicini è responsabile in Controlfida (Suisse) SA delle relazioni con i clienti e dei controlli amministrativi e di compliance.

Giorgio Ghezzi (nato nel 1968) è entrato in Controlfida nel 1985. È un analista finanziario qualificato e vanta una particolare esperienza in materia di titoli high tech e analisi degli strumenti finanziari derivati. Ha un Master in Banking and Financial Administration. Nel 1997 Giorgio Ghezzi ha assunto la responsabilità per la gestione delle relazioni clienti per Controlfida (Suisse) SA ed è diventato un membro del Consiglio di Amministrazione nel 1999.

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited svolge la funzione di segretario della società.

5.3. Il Gestore degli investimenti

Controlfida (Suisse) funge da promoter della Società ed è stata nominata dal Gestore quale Gestore degli investimenti di tutti i Comparti ai sensi di un Contratto di gestione degli investimenti (di cui vengono forniti maggiori dettagli nella successiva sezione **Contratti rilevanti**).

Il Gestore degli investimenti fa anch'esso parte del gruppo di società Controlfida. Controlfida è stata costituita nel 1976. Il gruppo ha ora attività in Svizzera e Lussemburgo e al momento gestisce un patrimonio di oltre EUR 1 miliardo. Controlfida (Suisse) S.A. è una società costituita ai sensi delle leggi svizzere il 26 luglio 1976 ed è autorizzata e regolamentata dalla FINMA.

Il Gestore degli investimenti offre a clienti istituzionali e privati servizi di gestione discrezionale del portafoglio e di consulenza finanziaria in relazione alla gestione di portafoglio.

5.4. Agente amministrativo

Il Gestore ha nominato Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited quale proprio Agente amministrativo, conservatore del registro e agente per i trasferimenti.

L'Agente amministrativo è una *private limited liability company* costituita in Irlanda il 15 giugno 1990 ed è una società interamente controllata da Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation e le sue controllate costituiscono il Northern Trust Group, uno dei leader mondiali nell'offerta di servizi di deposito e amministrazione a investitori istituzionali e privati. Al 30 giugno 2015, il patrimonio in deposito di Northern Trust Group ammontava complessivamente a oltre 6.2 trilioni di dollari statunitensi. L'attività commerciale principale dell'Agente amministrativo è l'amministrazione di organismi d'investimento collettivo.

I compiti e le funzioni dell'Agente amministrativo includono, fra gli altri, il calcolo del Valore patrimoniale netto e del Valore patrimoniale netto per Azione, la tenuta dei rispettivi registri per conto della Società così come previsto ai sensi del Contratto di Amministrazione, l'allestimento ed il mantenimento dei conti della Società nonché i contatti con i revisori esterni in merito alla revisione ordinaria dei rendiconti finanziari della Società e il mantenimento del registro degli azionisti della Società ed i servizi di Agente amministrativo per le azioni della Società.

L'Agente Amministrativo non è coinvolto direttamente o indirettamente con l'attività, l'organizzazione, l'avvio o la direzione della Società e non è responsabile per l'allestimento di questo documento all'infuori di quanto sopradescritto e, di conseguenza, declina ogni responsabilità o addebito per qualsiasi informazione contenuta in questo documento, fatto salvo le informative ad esso pertinenti.

Alla data di questo prospetto, l'Agente Amministrativo non è a conoscenza dell'esistenza di un conflitto d'interesse relativo alla sua nomina quale Agente Amministrativo della Società. Nel caso in cui emergesse un conflitto d'interesse, l'Agente Amministrativo si assicurerà che esso sia affrontato in conformità con il Contratto di Amministrazione, con le leggi vigenti e nel miglior interesse degli Investitori.

5.5. Banca Depositaria

La Società ha nominato Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited quale Banca Depositaria della Società.

La Banca Depositaria è una *private limited liability company* costituita in Irlanda il 5 luglio 1990 la cui attività principale è la fornitura di servizi di deposito a organismi d'investimento collettivo. La Banca Depositaria è una società interamente controllata da Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation e le sue controllate costituiscono il Northern Trust Group, uno dei maggiori fornitori mondiali di servizi di deposito e amministrazione a investitori istituzionali e privati. Al 30

giugno 2015, il patrimonio in deposito di Northern Trust Group ammontava complessivamente a oltre 6.2 trilioni di dollari statunitensi.

Ai sensi del Contratto di Deposito, La Banca Depositaria è stata nominata quale responsabile della custodia delle attività della Società e tutte le attività della Società sono state affidate alla Banca Depositaria per la custodia.

I compiti principali della Banca Depositaria come indicato nella Direttiva consistono essenzialmente nel:

- (i) monitorare e verificare i flussi di cassa della Società;
- (ii) custodire le attività della Società, compresa, fra l'altro, la verifica della proprietà;
- (iii) garantire che l'emissione, il riacquisto, la cancellazione e la valutazione delle Azioni siano effettuate in conformità agli Statuti nonché alla legge, regole e regolamenti vigenti;
- (iv) garantire che ogni provento di transazioni riconducibili alle attività della Società sia accreditato alla Società nei limiti di tempo usuali;
- (v) garantire che il reddito della società sia registrato in conformità agli Statuti, alla legge vigente, alle regole e ai regolamenti; e
- (vi) eseguire le istruzioni impartite dalla Società, a meno che esse non siano conformi agli Statuti, alla legge vigente, alle regole e ai regolamenti.

In base alle clausole del Contratto di Deposito, la Banca Depositaria può delegare le sue attività di custodia, a condizione che (i) tali servizi non siano delegati allo scopo di eludere i requisiti previsti dai Regolamenti, (ii) la Banca Depositaria possa dimostrare che vi è una motivazione obiettiva alla delega e (iii) la Banca Depositaria abbia usato la necessaria perizia, cura e diligenza nella selezione e nomina di ogni parte terza alla quale desidera delegare parte dei servizi, oltre ad esercitare la necessaria perizia, cura e diligenza durante la revisione periodica ed il monitoraggio costante di ogni parte terza alla quale desidera delegare parte dei suoi servizi di custodia e sugli accordi con la parte terza in relazione agli ambiti ad essa delegati. La responsabilità della Banca Depositaria non sarà influenzata da tale delega. La Banca Depositaria ha delegato al suo subdepositario, The Northern Trust Company, filiale di Londra, la responsabilità della custodia dei titoli e della liquidità della Società. Il subdepositario intende delegare tali responsabilità a subdelegati, i quali sono indicati nell'Appendice II.

Il Contratto di Deposito prevede che la Banca Depositaria sia responsabile (i) riguardo alla perdita di un titolo tenuto in custodia (o custodito presso un subdelegato nominato), salvo che sia provato che la perdita è il risultato di un evento esterno non ragionevolmente controllabile dalla Banca Depositaria e le cui conseguenze non potevano essere evitate nonostante tutti i provvedimenti adottati, e (ii) riguardo a tutte le altre perdite risultanti da un'inadempienza intenzionale o per negligenza nell'espletamento dei propri obblighi in conformità ai Regolamenti.

Informazioni aggiornate in merito alla Banca Depositaria sono disponibili per gli Investitori su richiesta.

5.6. Operazioni di portafoglio e conflitti d'interesse

Fatte salve le disposizioni della presente sezione, gli Amministratori, il Gestore, il Gestore degli investimenti, l'Agente amministrativo, la Banca depositaria, qualsiasi Azionista ed eventuali rispettive controllate, affiliate, associate, agenti o delegati (ciascuno un **Soggetto correlato**) possono stipulare contratti o perfezionare qualsiasi operazione finanziaria, bancaria o di altro genere tra loro ovvero con la Società. Ciò include, in via non limitativa, l'investimento da parte della Società in titoli di un Soggetto correlato ovvero l'investimento da parte di qualsiasi Soggetto correlato in una società od organismi i cui investimenti facciano parte delle attività comprese in un Comparto o abbiano interessi in siffatti contratti od operazioni. Qualsiasi Soggetto correlato può inoltre investire e negoziare Azioni, in relazione a qualunque Comparto o bene del genere incluso nel patrimonio di un Comparto, per proprio conto o per conto di qualcun altro. In caso di conflitto

di interessi, ogni Soggetto correlato garantirà che il conflitto sia risolto equamente.

Ogni Soggetto correlato partecipa o può partecipare ad altre attività finanziarie, di investimento e professionali che potrebbero occasionalmente dare luogo a un conflitto d'interessi con la gestione della Società e/o i rispettivi ruoli in relazione alla Società. Queste attività possono includere la gestione o la consulenza per altri fondi, acquisti e vendite di titoli, servizi bancari e altri servizi di gestione degli investimenti, di intermediazione, valutazione di titoli (in situazioni in cui le commissioni possano aumentare a mano a mano che il valore delle attività aumenta) nonché incarichi di amministratori, funzionari, consulenti o agenti di altri fondi o società, inclusi fondi o società nei quali la Società può investire.

In particolare, il Gestore o il Gestore degli investimenti può svolgere un ruolo nella consulenza o gestione di altri fondi d'investimento che hanno obiettivi d'investimento simili o sovrapponibili a quelli della Società o dei Comparti. Ogni Soggetto correlato farà ragionevolmente del proprio meglio per garantire che l'adempimento dei rispettivi doveri non sia alterato da siffatto eventualmente ruolo e che i conflitti eventualmente sorti siano risolti in modo equo e nel migliore interesse degli Azionisti. Il Gestore degli investimenti farà del proprio meglio per garantire un'equa allocazione degli investimenti tra ciascuno dei suoi clienti.

La Banca Depositaria può operare quale depositaria per altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto e quale amministratore o custode di altri organismi d'investimento collettivo. La Banca Depositaria ha delegato i servizi di custodia e di monitoraggio delle attività a The Northern Trust Company, Filiale di Londra. The Northern Trust Company ha subdelegato i servizi di custodia e di monitoraggio delle attività a subcustodi in determinati mercati idonei nei quali la Società può investire. Di conseguenza, è possibile che la Banca Depositaria e/o i suoi delegati e subdelegati siano coinvolti, nell'espletamento delle loro normali funzioni, in altre attività finanziarie e professionali che possono generare potenziali conflitti d'interesse con la Società o uno specifico Comparto e/o altri comparti gestiti dal Gestore o altri comparti per i quali la Banca Depositaria opera quale depositario, amministratore o custode.

La liquidità della Società può essere depositata, fatte salve le disposizioni delle Leggi irlandesi *Central Bank Acts, 1942 - 2010*, come modificate dalle Leggi *Central Bank and Financial Services Regulatory Authority of Ireland Acts, 2003 – 2004*, presso qualsiasi Soggetto correlato o investita in certificati di deposito ovvero strumenti bancari emessi da qualsiasi Soggetto correlato. Le operazioni bancarie e di natura simile possono anch'esse essere condotte con o per il tramite di un Soggetto correlato.

Un Soggetto correlato può inoltre operare come mandante o mandatario nella vendita o nell'acquisto di titoli e altri investimenti (incluse operazioni di cambio e di prestito di azioni) al o dal relativo Comparto. Un Soggetto correlato non ha alcun obbligo di render conto al Comparto pertinente ovvero agli Azionisti del Comparto in questione di eventuali benefici così ricavati e siffatti eventuali benefici possono essere trattenuti dalla parte interessata, purché le suddette operazioni siano condotte alle normali condizioni commerciali negoziate in base al principio di libera concorrenza, siano compatibili con i migliori interessi degli Azionisti di tale Comparto e:

- (i) sia stata ottenuta una valutazione certificata di tale operazione da un soggetto approvato dalla Banca Depositaria (o dagli Amministratori se tale operazione è stata perfezionata dalla Banca Depositaria) come indipendente e competente, oppure
- (ii) tale operazione sia stata eseguita ai migliori termini ragionevolmente ottenibili su una borsa valori regolamentata in conformità ai regolamenti a essa applicabili, oppure
- (iii) ove (1) e (2) non siano fattibili, l'operazione in questione sia stata eseguita a condizioni che secondo la Banca Depositaria (o gli Amministratori se tale operazione è stata perfezionata dalla Banca Depositaria) rispettino i principi testé indicati.

Nel corso dell'attività, il Gestore o il Gestore degli investimenti può inoltre incorrere in potenziali conflitti d'interesse con la Società in situazioni diverse da quelle sopra illustrate. In un simile caso, il Gestore e il Gestore degli investimenti rispetteranno comunque i loro obblighi ai sensi del Contratto di gestione o del Contratto di gestione degli investimenti e, in particolare, i loro obblighi di agire nel migliore interesse della Società per quanto ragionevolmente possibile, rispettando i loro obblighi nei confronti di altri clienti ove effettuino investimenti che possano dare luogo a conflitti d'interesse e garantiranno che tali conflitti vengano risolti in modo equo tra la Società, il Comparto pertinente e gli altri clienti. Il Gestore degli investimenti garantirà che le opportunità di investimento siano allocate in modo equo e ragionevole tra la Società e i suoi altri clienti. In caso di conflitto d'interessi, gli Amministratori o il Gestore degli investimenti, a seconda del caso, faranno del proprio meglio per garantire che tali conflitti siano risolti equamente.

Poiché le commissioni del Gestore, del Gestore degli investimenti e dell'Agente amministrativo si basano sul Valore patrimoniale netto di un Comparto, un eventuale aumento di detto Valore determina un incremento delle commissioni dovute al Gestore e al Gestore degli investimenti e di conseguenza si ha un conflitto d'interessi per il Gestore, il Gestore degli investimenti e l'Agente amministrativo laddove il Gestore sia in qualche modo coinvolto della determinazione del prezzo di valutazione degli investimenti di un Comparto.

E' possibile che Banca Depositaria e/o i suoi delegati e subdelegati siano coinvolti, nell'espletamento delle loro normali funzioni, in altre attività finanziarie e professionali che possono generare potenziali conflitti d'interesse con la Società e/o altri comparti gestiti dal Gestore o altri comparti per i quali la Banca Depositaria opera quale depositario, amministratore o custode. La Banca Depositaria, in questo caso, farà riferimento ai suoi obblighi contenuti nel Contratto di Deposito e nei Regolamenti e, in particolare, compirà ogni ragionevole sforzo per garantire che l'espletamento dei suoi obblighi non sia pregiudicato da tale coinvolgimento e che ogni conflitto che potrebbe risultarne sia risolto in modo equo e nel miglior interesse collettivo degli Investitori per quanto possibile in relazione agli obblighi verso gli altri clienti.

5.7. **Soft commission**

Il Gestore degli investimenti può effettuare operazioni per il tramite di un altro soggetto con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi del quale tale parte fornirà o procurerà di volta in volta al Gestore stesso beni, servizi o altre prestazioni quali servizi di consulenza e ricerca, hardware elettronico associato a software speciale o servizi di ricerca e misure di performance. In virtù di tali accordi, per tali servizi o prestazioni non viene erogato un pagamento diretto, ma il Gestore degli investimenti si impegna, conformemente all'accordo specifico, ad affidare incarichi alla parte in questione. A titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare dubbi, tali beni e servizi non comprendono viaggi, alloggio, intrattenimenti, beni o servizi amministrativi generali, locali o attrezzature per ufficio generali, quote di iscrizione, stipendi dei dipendenti o pagamenti diretti di denaro. In tale eventualità, il Gestore degli investimenti si accerterà, a seconda del caso, che detti accordi agevolino la fornitura di servizi d'investimento al Comparto pertinente e il broker/controparte dell'accordo abbia accettato di offrire l'esecuzione alle condizioni migliori al Comparto pertinente. I dettagli di eventuali accordi siffatti di *soft commission* saranno riportati nelle relazioni periodiche dei Comparti pertinenti.

6. **NEGOZIAZIONE DI AZIONI**

6.1. **Acquisti di Azioni**

Ai sensi dello Statuto, gli Amministratori hanno facoltà di effettuare l'emissione di Azioni e creare nuove classi di Azioni (in conformità ai requisiti della Banca Centrale) e possono, a loro assoluta discrezione, accettare o respingere - in toto o in parte - qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni.

Le emissioni di Azioni saranno di norma effettuate in un Giorno di negoziazione. I Giorni di negoziazione e i Termini ultimi di negoziazione relativi a ciascun Comparto sono specificati nel Supplemento pertinente. Le richieste di sottoscrizione relative all'emissione iniziale di Azioni devono essere presentate per iscritto o via fax all'Agente Amministrativo, fermo restando che il Modulo di sottoscrizione originale (unitamente alla documentazione giustificativa relativa ai controlli antiriciclaggio) deve pervenire tempestivamente. Le richieste di sottoscrizione successive (ossia successiva all'acquisto iniziale di Azioni di un Comparto) possono essere effettuate anche via fax senza l'obbligo di presentare la documentazione originale, purché tale modalità sia ed è conforme ai requisiti della Banca Centrale. Un Azionista deve presentare le informazioni seguenti:

- 6.1.1. il nome e il numero di conto dell'Azionista e l'indirizzo e/o il numero di fax al quale deve essere inviato il fissato bollato;
- 6.1.2. il nome del Comparto e la classe di Azioni oggetto della sottoscrizione;
- 6.1.3. l'importo in contanti o le Azioni oggetto dell'investimento;
- 6.1.4. l'indicazione delle modalità di effettuazione del regolamento; e
- 6.1.5. la conferma che la richiesta di sottoscrizione è stata effettuata in conformità ai termini e alle condizioni del Prospetto più recente.

Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo il Termine ultimo di negoziazione del Giorno di negoziazione pertinente, salvo altrimenti approvato dagli Amministratori in circostanze eccezionali e purché pervenute prima del Momento di valutazione del Giorno di negoziazione pertinente, saranno considerate pervenute entro il Termine ultimo di negoziazione successivo. Le richieste di sottoscrizione saranno irrevocabili, salvo altrimenti deciso dagli Amministratori, o da un delegatario. Su richiesta, gli Amministratori potranno, a loro assoluta discrezione e previa approvazione della Banca Depositaria, accettare di definire ulteriori Giorni di negoziazione e Momenti di valutazione per l'acquisto di Azioni relative a un Comparto a disposizione di tutti gli Azionisti.

L'Importo minimo di investimento iniziale di Azioni di ogni Comparto sottoscrivibili da ciascun investitore all'atto della richiesta di sottoscrizione iniziale e la Partecipazione minima di Azioni di ogni Comparto saranno, ove opportuno, indicati nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Possono essere emesse frazioni di Azioni fino a tre punti decimali. Gli importi di sottoscrizione equivalenti a frazioni inferiori di Azioni non saranno restituiti ai richiedenti, ma verranno trattenuti nell'ambito delle attività del Comparto pertinente.

Il Modulo di sottoscrizione contempla condizioni specifiche concernenti la procedura di richiesta di sottoscrizione di Azioni della Società e alcuni indennizzi a favore della Società stessa, del Gestore, del Gestore degli investimenti, del Comparto pertinente, dell'Agente amministrativo, della Banca Depositaria e degli altri Azionisti per eventuali perditi da essi subite a seguito dell'acquisizione o detenzione di Azioni di parte di alcuni richiedenti.

Ove una richiesta di sottoscrizione venga respinta, l'Agente amministrativo restituirà - entro due Giorni lavorativi dal rifiuto - gli importi di sottoscrizione in oggetto o il relativo saldo mediante bonifico sul conto da cui è stato effettuato il pagamento, a carico e rischio del richiedente.

Nel caso di un ritardo nel regolamento dell'importo di sottoscrizione, la Società potrà temporaneamente prendere a prestito un importo fino a concorrenza della sottoscrizione ritardata alla o dopo la rispettiva data di regolamento. Ogni prestito di questo genere sarà sottoposto alle restrizioni in materia di prestito. Una volta ricevuti gli importi di sottoscrizione richiesti, la Società potrà utilizzarli per rimborsare i prestiti. La Società si riserva il diritto di addebitare al rispettivo Investitore interessi e tutti i costi subiti per ogni prestito causato da tale ritardo o dal mancato versamento nei tempi degli importi di sottoscrizione. Se l'Investitore non rimborsa la Società per

questi costi, la Società ha il diritto di vendere tutto o parte delle quote detenute nel Comparto allo scopo di coprire tali costi e di perseguire l'Investitore per gli stessi.

6.2. **Prezzo di emissione**

Il Prezzo di offerta iniziale delle Azioni di ogni Comparto sarà l'importo indicato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente.

Il prezzo di offerta a cui le Azioni di un Comparto saranno emesse in un Giorno di negoziazione successivo al Periodo di offerta iniziale, si calcola accertando il Valore patrimoniale netto per Azione della classe in oggetto nel Giorno di negoziazione pertinente.

Ai fini del calcolo del prezzo di offerta, l'Agente amministrativo potrà includere nel Valore patrimoniale netto, relativamente a ogni Comparto, un accantonamento per oneri fiscali e di acquisto.

La Società potrà addebitare un Onere preliminare, pari all'importo (non superiore al 2% del prezzo di emissione) indicato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente, da corrispondere al Gestore degli investimenti all'emissione di Azione, a valere sul quale detto Gestore potrà per esempio pagare le commissioni agli intermediari finanziari. A sua esclusiva discrezione, la Società potrà rinunciare a tale Onere preliminare.

6.3. **Contributo antidiluzione**

Qualora in un Giorno di negoziazione un Comparto registri sottoscrizioni nette o rimborsi netti, gli Amministratori potranno apportare le rettifiche a loro giudizio eque e ragionevoli, sotto forma di addizioni al o sottrazioni dal Valore patrimoniale netto per Azione ovvero dal prezzo di sottoscrizione o riacquisto delle Azioni del Comparto pertinente. Tali rettifiche, effettuate sommando o sottraendo un contributo antidiluzione, saranno apportate agli oneri di sottoscrizione o riacquisto allo scopo di coprire i costi di negoziazione e preservare il valore delle attività sottostanti del Comparto.

6.4. **Pagamento di Azioni**

I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico in fondi disponibili, nella valuta di denominazione della classe di Azioni pertinente. A sua discrezione, l'Agente amministrativo potrà accettare il pagamento in altre valute, fermo restando che tali pagamenti saranno convertiti nella valuta di denominazione della classe di Azioni pertinente al tasso di cambio al momento vigente e disponibile per l'Agente Amministrativo e che i proventi netti (al netto delle spese di conversione) saranno impiegati soltanto per l'acquisto di Azioni nel Giorno di negoziazione successivo. Ciò potrebbe comportare un ritardo nell'evasione della richiesta di sottoscrizione.

6.5. **Emissioni in specie**

Gli Amministratori potranno, a loro assoluta discrezione e dopo avere appurato che non venga arrecato alcun danno sostanziale agli Azionisti esistenti e fatte salve le disposizioni della Legge *Companies Act*, assegnare Azioni di qualsiasi Comparto a fronte del conferimento alla Banca Depositaria, per conto del Comparto pertinente, di investimenti di natura tale da poter far parte delle attività di detto Comparto. Le attività da trasferire nel Comparto pertinente dovranno essere di natura tale da poter essere considerate come investimenti appropriati a detto Comparto in conformità agli obiettivi, alle politiche d'investimento e alle restrizioni agli investimenti del medesimo. Il numero di Azioni da emettere in questo modo corrisponderà al quantitativo che, nel Giorno di negoziazione pertinente, sarebbe stato emesso per pagamento in contanti (unitamente ai relativi Oneri preliminari) a fronte del versamento di una somma uguale al valore degli investimenti stessi. Il valore degli investimenti da conferire sarà calcolato applicando i metodi di valutazione descritti nella successiva sezione intitolata **Calcolo del Valore patrimoniale netto/Valutazione delle attività**.

6.6. Disposizioni antiriciclaggio

Le misure previste dalle Leggi *Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts* del 2010 e 2013 (come di volta in volta modificata, consolidata o integrata) (la **Legge AML**), miranti a prevenire il riciclaggio, richiedono l'identificazione e la verifica dell'identità di ogni Richiedente e dei relativi titolari effettivi, a seconda del caso, nonché un perdurante processo di due diligence del Richiedente e del conto del medesimo con la Società.

L'Agente amministrativo si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione allo scopo di ottemperare a questi obblighi nei confronti della Società o per altre ragioni incluse, in via non limitativa, informazioni e documentazione in riferimento alla verifica dell'identità di un Richiedente e dei relativi titolari effettivi, a seconda del caso, dell'origine dei fondi e/o un perdurante processo di due diligence di un Richiedente e del conto del medesimo con la Società. Qualora il Richiedente ritardi o non presenti informazioni o documentazione richieste a tali fini, l'Agente amministrativo può rifiutarsi di accettare la richiesta e restituire, o trattenere, tutti gli importi di sottoscrizione ovvero procedere al rimborso forzoso delle Azioni dell'Azionista in questione e/o il pagamento dei proventi del riacquisto sarà trattenuto e non inviato a un Azionista fino a quando l'Agente amministrativo riceva tali informazioni o documentazione; inoltre, il Comparto, gli Amministratori, il Gestore, il Gestore degli investimenti, la Banca Depositaria e l'Agente amministrativo non saranno in alcun caso responsabili nei confronti del Richiedente o Azionista laddove una richiesta di sottoscrizione di Azioni non sia evasa o le Azioni siano oggetto di rimborso forzoso ovvero i proventi del riacquisto o i contanti siano trattenuti in siffatte circostanze. Ove una richiesta di sottoscrizione sia respinta, l'Agente amministrativo restituirà gli importi di sottoscrizione o il relativo saldo mediante bonifico, in conformità alle leggi applicabili, sul conto da cui è stato effettuato il pagamento, a carico e rischio del Richiedente.

L'Amministratore potrà divulgare le informazioni relative ad investitori ad altre parti (affiliati, avvocati, revisori, amministratori, autorità fiscali o di sorveglianza) se lo ritiene necessario o opportuno per facilitare la negoziazione delle Azioni, in relazione ma non unicamente alle implicazioni delle leggi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e altre disposizioni simili. L'Amministratore o altri fornitori di servizi possono inoltre divulgare informazioni se così istruiti dagli investitori nelle Azioni, se obbligato in base alla legge o in relazione ad ogni richiesta o indagine governativa o di un organismo di autodisciplina. A riguardo delle procedure adottate in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli Amministratori possono adottare ulteriori norme restrittive in merito al trasferimento o alla negoziazione di Azioni. Il Gestore può inoltre imporre di volta in volta ulteriori requisiti allo scopo di conformarsi a tutte le legislazioni e regolamenti vigenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

6.7. Limitazioni agli acquisti

Le Azioni non potranno essere emesse o vendute dalla Società durante un periodo in cui il calcolo del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato sia sospeso con la modalità descritta nella successiva sezione **Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto**. Coloro che presentano richiesta di sottoscrizione di Azioni saranno informati di tale rinvio e, salvo ove ritirate, le loro richieste saranno prese in considerazione il Giorno di negoziazione immediatamente successivo alla conclusione di detta sospensione.

Le Azioni non potranno essere direttamente o indirettamente offerte o vendute negli Stati Uniti né acquistate o detenute da o per conto di Soggetti statunitensi (salvo ove consentito in virtù di specifiche esenzioni ai sensi delle leggi degli Stati Uniti).

6.8. Umbrella Cash Account e sottoscrizioni

La Società ha aperto un Umbrella Cash Account a livello della Società e non a livello di singolo comparto. Tutte le sottoscrizioni, riacquisti e dividendi o dividendi a contanti pagabili a o dal

singolo comparto saranno canalizzati e gestiti su questo conto. Gli Investitori non hanno titolo ad interessi maturati o importi depositati su tale conto. In caso di riacquisti, riferimento è fatto al successivo capitolo intitolato Riacquisto di Azioni.

6.9. Riacquisto di Azioni

Le richieste di riacquisto di Azioni devono essere inviate via fax all'Agente amministrativo e, nel caso di richieste per iscritto o via fax, indicare il numero di conto pertinente, il/i Comparto/i e la classe di Azioni in questione nonché qualunque altra informazione ragionevolmente richiesta dall'Agente amministrativo. Una richiesta inviata via fax sarà evasa soltanto se il pagamento è da effettuare sul conto ufficialmente indicato. Alla presentazione di una richiesta di riacquisto, un Azionista deve fornire le informazioni seguenti:

- 6.9.1. il nome e il numero di conto dell'Azionista e l'indirizzo e/o il numero di fax al quale deve essere inviato il fissato bollato;
- 6.9.2. la classe di Azioni oggetto del riacquisto; e
- 6.9.3. la conferma che la richiesta di riacquisto è stata effettuata in conformità ai termini e alle condizioni del Prospetto più recente.

Le richieste di riacquisto ricevute via fax saranno evase soltanto a condizione che il nome, il numero di conto, l'indirizzo e/o il numero di fax dell'Azionista corrispondano a quelli riportati per l'Azionista iscritto a libro soci registrato presso l'Agente amministrativo. Qualora l'Azionista indicasse che il fissato bollato deve essere inviato a un nome e/o indirizzo diversi da quelli registrati presso l'Agente amministrativo, detto Azionista dovrà confermare tale modifica con una comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Agente amministrativo prima che l'ordine venga evaso.

Le richieste ricevute in coincidenza o prima del Termine ultimo di negoziazione pertinente, fatto salvo quanto illustrato in questa sezione e nel relativo Supplemento, saranno di norma gestite il Giorno di negoziazione pertinente. Le richieste di riacquisto pervenute dopo il Termine ultimo di negoziazione, salvo diversamente stabilito dagli Amministratori e solo in circostanze eccezionali, a condizione che siano pervenute prima del Momento di valutazione pertinente, saranno considerate pervenute entro il Termine ultimo di negoziazione successivo.

I proventi di riacquisto non saranno pagati in alcun caso fino a quando l'investitore non abbia fatto pervenire il Modulo di sottoscrizione originale, tutta la necessaria documentazione antiriciclaggio sia stata fornita all'Agente amministrativo e siano state completate tutte le procedure antiriciclaggio.

Non è consentito ritirare una richiesta di riacquisto una volta che essa sia stata accettata dall'Agente amministrativo. Su richiesta, gli Amministratori potranno, a loro assoluta discrezione e previa approvazione della Banca Depositaria e comunicazione agli Azionisti, accettare di definire ulteriori Giorni di negoziazione e Momenti di valutazione per il riacquisto di Azioni relative a un Comparto a disposizione di tutti gli Azionisti dello stesso.

L'Agente amministrativo potrà rifiutarsi di dare corso a una richiesta di riacquisto ove il soddisfacimento della stessa possa determinare un calo del valore di una partecipazione di Azioni relativa a qualsiasi Comparto al di sotto della Partecipazione minima applicabile alla classe di Azioni specifica del Comparto in questione. La Società potrà considerare una richiesta di riacquisto avente un siffatto effetto come una richiesta di riacquisto dell'intera partecipazione detenuta dall'Azionista per la classe di Azioni in oggetto.

L'Agente amministrativo non accetterà richieste di riacquisto incomplete finché non siano state ottenute tutte le informazioni necessarie.

6.10. Prezzo di riacquisto

Il prezzo a cui le azioni saranno riacquistate in un Giorno di negoziazione è anch'esso calcolato determinando il Valore patrimoniale netto per Azione della classe interessata nel Giorno di negoziazione pertinente e, se appropriato, detraendo un accantonamento per oneri fiscali e di vendita. Il metodo di definizione del Valore patrimoniale netto di un Comparto e del Valore patrimoniale netto per Azione di una classe di Azioni di un Comparto è indicato nello Statuto e descritto nel presente Prospetto nella successiva sezione **Calcolo del Valore patrimoniale netto/Valutazione delle attività**.

Nel caso di una richiesta di riacquisto presentata da un investitore che sia o si ritenga essere un Soggetto irlandese passivo di imposta ovvero agisca per conto di un Soggetto irlandese passivo di imposta, la Società detraerà dai proventi di riacquisto un importo pari all'imposta da essa dovuta all'Amministrazione fiscale e tributaria irlandese in riferimento all'operazione in oggetto.

Ai fini del calcolo del prezzo di riacquisto, l'Agente amministrativo potrà inoltre detrarre un importo a suo giudizio equo e ragionevole, nonché approvato dalla Banca Depositaria, in riferimento a richieste di riacquisto a seguito delle quali il Comparto pertinente debba ritirare depositi dietro penale ovvero procedere al realizzo di investimenti a sconto allo scopo di realizzare attività e ottenere le somme atte a soddisfare tali richieste di riacquisto oppure, qualora la Società assuma prestiti per onorare dette richieste di riacquisto per conto del Comparto pertinente, un importo atto a soddisfare i costi di tale assunzione di prestiti.

La Società potrà addebitare un Onere di riacquisto, pari all'importo (non superiore al 3% del prezzo di riacquisto delle Azioni e che può essere soggetto a un periodo di detenzione) indicato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente, da corrispondere alla Società stessa o a un suo incaricato, per conto di detto Comparto.

6.11. Pagamento di proventi di riacquisto

L'importo dovuto al riacquisto di Azioni, sarà pagato mediante bonifico sul conto intestato all'Azionista nella valuta di denominazione della classe di Azioni in oggetto del Comparto pertinente (ovvero in altra valuta determinata dagli Amministratori) entro la Data di regolamento. Il pagamento dei proventi di riacquisto sarà effettuato all'Azionista iscritto a libro soci oppure a favore degli Azionisti congiunti iscritti a libro soci, come appropriato.

6.12. Limitazioni ai riacquisti

La Società non potrà riacquistare Azioni di un Comparto durante un periodo in cui il calcolo del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato sia sospeso con la modalità descritta nella successiva sezione **Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto**. Coloro che presentano richiesta di riacquisto di Azioni saranno informati di tale rinvio e, salvo ove ritirate, le loro richieste saranno prese in considerazione il Giorno di negoziazione immediatamente successivo alla conclusione di detta sospensione.

Gli Amministratori hanno il diritto di limitare il numero di Azioni di un Comparto riacquistate in qualsiasi Giorno di negoziazione a un quantitativo che rappresenta il 10% del Valore patrimoniale netto totale del Comparto pertinente nel Giorno di negoziazione in questione. Agli Azionisti sarà inviato un preavviso di un'eventuale riduzione di questo limite. In tale eventualità, la limitazione si applicherà in misura proporzionale in modo che tutti gli Azionisti richiedenti il riacquisto di Azioni del Comparto pertinente in detto Giorno di Negoziazione, realizzino la stessa percentuale delle Azioni in questione. In caso di siffatto riporto di richieste di riacquisto, l'Agente amministrativo informerà gli Azionisti interessati.

Lo Statuto include disposizioni speciali che contemplano l'eventualità che una richiesta di riacquisto, inoltrata da un Azionista, sia tale da determinare il riacquisto – da parte della Società in

qualsiasi Giorno di negoziazione – di un quantitativo di Azioni rappresentante oltre il 5% del Valore patrimoniale netto di un Comparto. In tal caso, la Società può soddisfare in toto o in parte la richiesta di riacquisto mediante una distribuzione *in specie* degli investimenti del Comparto pertinente, a condizione che siffatta distribuzione non pregiudichi gli interessi dei restanti Azionisti di detto Comparto. Ove l’Azionista richiedente tale riacquisto riceva una comunicazione dell’intenzione della Società di soddisfare la richiesta di riacquisto mediante siffatta distribuzione di attività, lo stesso può richiedere che la Società, anziché trasferirgli dette attività, proceda alla loro vendita e gli corrisponda i proventi della medesima, al netto di eventuali costi sostenuti in ordine alla vendita in questione. L’allocazione delle attività è soggetta all’approvazione della Banca Depositaria.

Le richieste di riacquisto relative ad Azioni che rappresentano meno del 5% del Valore patrimoniale netto di un Comparto potranno anch’esse essere soddisfatte in toto o in parte mediante una distribuzione *in specie* degli investimenti del Comparto pertinente, laddove gli Azionisti interessati acconsentano all’effettuazione del riacquisto con questa modalità.

6.13. Riacquisti forzosi

La Società potrà procedere al riacquisto forzoso di tutte le Azioni di qualsiasi Comparto qualora il Valore patrimoniale netto del Comparto pertinente risulti inferiore alla (eventuale) Dimensione minima del Comparto specificata in ogni Supplemento.

La Società si riserva il diritto di riacquistare le Azioni del Comparto pertinente che siano o diventino, direttamente o indirettamente, di proprietà di un Soggetto statunitense (tranne ove in conformità a un’esenzione ai sensi delle leggi statunitensi in materia di valori mobiliari), di una persona di età inferiore a 18 anni (o altra età eventualmente ritenuta opportuna dagli Amministratori) ovvero laddove la detenzione delle Azioni da parte di qualsiasi soggetto violi le leggi o i requisiti di un paese o autorità governativa oppure in ragione di ciò detto soggetto non risulti idoneo a detenere siffatte Azioni ovvero possa assoggettare o esporre il Comparto pertinente a imposte o altre implicazioni legali, pecuniarie, regolatorie o amministrative negative rilevanti che detto Comparto non avrebbe altrimenti sostenuto o subito o violato.

La Società dovrà, ove necessario ai fini della riscossione delle imposte irlandesi, riacquistare e annullare le Azioni detenute da chiunque sia ovvero agisca, o sia ritenuto agire, per conto di un Soggetto irlandese passivo di imposta a fronte di un evento imponibile ai fini fiscali e pagare i conseguenti proventi all’Amministrazione fiscale e tributaria irlandese.

La Società si riserva il diritto di revocare ogni attribuzione di Azioni nel caso in cui un Investitore venga meno al pagamento degli importi di sottoscrizioni nei tempi dovuti. In tali circostanze, la Società deve riacquistare forzatamente tutte le azioni emesse e l’Investitore sarà ritenuto responsabile di ogni perdita sopportata dalla Società nel caso in cui i proventi del riacquisto siano inferiori all’importo originariamente sottoscritto. A scanso di dubbi, il relativo Investitore non può avere titolo ad ogni profitto risultante da tale riacquisto di Azioni nel caso in cui i proventi del riacquisto siano superiori all’importo originariamente sottoscritto.

6.14. Umbrella Cash Account e riacquisti

La Società ha aperto un Umbrella Cash Account a livello della Società e non a livello di singolo comparto. Tutte le sottoscrizioni, riacquisti e dividendi o dividendi a contanti pagabili a o dal singolo comparto saranno canalizzati e gestiti su questo conto. Gli Investitori non hanno titolo ad interessi maturati o importi depositati su tale conto. In caso di sottoscrizioni, riferimento è fatto al successivo capitolo intitolato Sottoscrizioni di Azioni.

6.15. Scambio di Azioni

Gli Azionisti potranno chiedere di scambiare in toto o in parte, in qualsiasi Giorno di negoziazione,

la loro quota di Azioni di qualunque classe di un Comparto (la **Classe originaria**) con Azioni di un'altra Classe al momento in offerta (la **Nuova classe**) (ove detta classe appartiene allo stesso Comparto o a un Comparto distinto), a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri per la presentazione di richieste di sottoscrizione di Azioni della Nuova classe e previa notifica all'Agente amministrativo in coincidenza o prima del Termine ultimo di negoziazione per il Giorno di negoziazione pertinente. A loro discrezione e solo in circostanze eccezionali, gli Amministratori potranno tuttavia decidere di accettare richieste di scambio pervenute dopo il Termine ultimo di negoziazione in questione, purché siano ricevute prima del Momento di valutazione pertinente. Le disposizioni generali e le procedure relative all'emissione e al riacquisto di Azioni si applicheranno parimenti agli scambi, salvo per quanto attiene agli oneri pagabili, i cui dettagli sono indicati nel prosieguo e nel relativo Supplemento.

Allorché richiedono lo scambio di Azioni nell'ambito di un investimento iniziale in un Comparto, gli Azionisti devono accertarsi che il valore delle Azioni scambiate sia uguale o superiore all'Importo minimo di investimento iniziale per la Nuova classe in questione specificato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente. Nel caso di uno scambio limitato a una partecipazione parziale, il valore della partecipazione rimanente deve anch'esso essere almeno uguale alla Partecipazione minima per la Classe originaria.

Il numero di Azioni della Nuova classe da emettere sarà calcolato in conformità alla formula seguente:

$$S = \frac{[R \times (RP \times ER)] - F}{SP}$$

dove:

R = il numero di Azioni della Classe originaria da scambiare;

S = il numero di Azioni della Nuova classe da emettere;

RP = il prezzo di riacquisto per Azione della Classe originaria nel Momento di valutazione per il Giorno di negoziazione pertinente;

ER = nel caso di uno scambio di Azioni denominate nella Valuta base, è 1. In ogni altro caso, è il fattore di conversione valutaria determinato dagli Amministratori nel Momento di valutazione per il Giorno di negoziazione pertinente come rappresentativo del tasso di cambio effettivo applicabile al trasferimento di attività correlate alle Classi originaria e nuova di Azioni, dopo avere corretto tale tasso nella misura eventualmente necessaria a riflettere i costi effettivi di perfezionamento di detto trasferimento;

SP = il prezzo di emissione per Azione della Nuova classe nel Momento di valutazione per il Giorno di negoziazione applicabile; e

F = gli (eventuali) Oneri di scambio da pagare allo scambio di Azioni.

Laddove vi sia uno scambio di Azioni, le Azioni della Nuova classe saranno assegnate ed emesse a fronte delle e proporzionalmente alle Azioni della Classe originaria nella proporzione S – R.

La Società potrà addebitare un Onere di scambio dell'importo (eventuale) specificato nel Supplemento, pari a una percentuale del prezzo di riacquisto delle Azioni scambiate e da corrispondere alla Società stessa o a un suo intestatario, per conto del Comparto pertinente, allo scambio delle Azioni.

6.16. Limitazioni agli scambi

Le Azioni non possono essere scambiate durante un periodo in cui il calcolo del Valore patrimoniale netto del Comparto o dei Comparti interessati sia sospeso con la modalità descritta nella successiva sezione **Sospensione del Calcolo del Valore patrimoniale netto**. Coloro che presentano richiesta di scambio di Azioni saranno informati di tale rinvio e, salvo ove ritirate, le loro richieste saranno prese in considerazione il Giorno di negoziazione immediatamente successivo alla conclusione di detta sospensione.

6.17. Calcolo del Valore patrimoniale netto/Valutazione delle attività

L'Agente amministrativo calolerà il Valore patrimoniale netto di ogni Comparto nel Momento di valutazione del Giorno di negoziazione pertinente valutando le attività del Comparto interessato e sottraendo le rispettive passività. Laddove in un Comparto vi siano più classi, l'Agente amministrativo calolerà il Valore patrimoniale netto per Azione di una classe determinando il Valore patrimoniale netto del Comparto interessato nel rispettivo Momento di valutazione del Giorno di negoziazione pertinente e definendo l'importo del Valore patrimoniale netto attribuibile alla classe di Azioni in questione. Il Valore patrimoniale netto per Azione della classe pertinente sarà calcolato determinando la percentuale del Valore patrimoniale netto del Comparto attribuibile alla classe in questione nel Momento di valutazione e dividendo questo importo per il numero totale di Azioni di tale Classe in circolazione nel relativo Momento di valutazione. Il Momento di valutazione di ciascun Comparto è indicato nel Supplemento relativo al Comparto pertinente. Il Valore patrimoniale netto per Azione è la somma risultante arrotondata ai tre decimali più vicini.

Il prezzo a cui le Azioni saranno riacquistate in un Giorno di negoziazione è anch'esso basato sul Valore patrimoniale netto per Azione della classe pertinente.

Lo Statuto definisce il metodo di valutazione delle attività e delle passività nonché del Valore patrimoniale netto di ogni Comparto. Laddove una classe di Azioni sia denominata in una valuta diversa dalla Valuta base del Comparto pertinente, al momento della creazione di tale classe gli Amministratori determineranno se costituire la stessa come Classe di azioni specifica in derivati o Classe di azioni in valuta non coperta. I costi e i profitti/le perdite di qualsiasi operazione in derivati e/o di copertura relativa a una Classe di azioni specifica in derivati matureranno unicamente nei confronti degli Azionisti di tale classe e non costituiranno parte delle attività né passività del Comparto pertinente. Le operazioni in derivati e/o di copertura relative a una Classe di azioni specifica in derivati saranno valutate in conformità alle disposizioni dello Statuto e dovranno essere chiaramente attribuibili alla particolare Classe di azioni specifica in derivati.

Titoli quotati o negoziati su un mercato regolamentato potranno essere valutati al prezzo di chiusura o all'ultimo prezzo conosciuto.

Il Gestore potrà determinare quale dei seguenti va considerato come prezzo di chiusura oppure ultimo prezzo conosciuto: l'ultimo prezzo offerto, l'ultimo prezzo negoziato, il prezzo di chiusura medio di mercato; l'ultimo prezzo medio di mercato; il prezzo di chiusura ufficiale pubblicato da una borsa.

Nel caso in cui un titolo sia quotato su più di una borsa, il rispettivo mercato può essere quello che rappresenta il mercato principale, oppure quello che, secondo gli Amministratori, applica i criteri più corretti per la valutazione del titolo.

I titoli quotati o negoziati su un mercato, ma acquisiti a premio o a sconto al di fuori del mercato pertinente, potranno essere valutati tenendo conto del livello di premio o sconto alla data di valutazione. Il valore di un titolo ammesso a listino o negoziato su un mercato la cui quotazione non sia rappresentativa del valore equo di mercato oppure non sia al momento disponibile, sarà il valore di realizzo probabile stimato con cura e in buona fede dal Gestore, da un soggetto

competente nominato dal Gestore e a tal fine approvato dalla Banca Depositaria; ovvero con altri mezzi a condizione che il valore sia approvato dalla Banca Depositaria.

Le obbligazioni potranno essere valutate utilizzando una matrice (ossia valutando i titoli in riferimento alla valutazione di altri titoli ritenuti equivalenti a livello di rating, rendimento, data di scadenza e altre caratteristiche), laddove non siano disponibili valutazioni di mercato attendibili. Il metodo matriciale deve essere applicato da persone indicate al punto 2(a)-(c) dell'Articolo 5 dei Regolamenti della Banca Centrale.

I fondi d'investimento potranno essere valutati al valore per quota pubblicato dall'organismo d'investimento collettivo, all'ultimo prezzo offerto disponibile pubblicato dall'organismo d'investimento collettivo; oppure è accettabile una valutazione al prezzo medio o prezzo di offerta se coerente con le norme di valutazione vigenti, il Gestore può, in conformità alla valutazione di titoli quotati, garantire una valutazione basata su prezzi di mercato, laddove il fondo d'investimento nel quale si investe sia quotato su un mercato regolamentato.

La liquidità e le altre attività liquide saranno valutate al loro valore nominale con gli interessi maturati.

Il valore di contratti future negoziati in borsa e di contratti opzionari (inclusi i contratti future su indici) sarà il prezzo di regolamento determinato dal mercato all'atto della negoziazione. Se il prezzo di regolamento non è disponibile, il contratto future o il contratto opzionario potranno essere valutati con la medesima metodologia adottata per i titoli non quotati e i titoli che sono quotati/negoziati su un mercato regolamentato laddove il prezzo non è rappresentativo oppure non è disponibile.

Una particolare/specifica valutazione potrà essere effettuata utilizzando un metodo di valutazione alternativo se gli Amministratori lo riterranno necessario, ove il metodo alternativo dovrà essere approvato dalla Banca Depositaria e la logica e le metodologie usate siano chiaramente documentate.

La valutazione di un attivo può essere rettificata dagli Amministratori laddove tale rettifica sia considerata necessaria per rispecchiare il valore equo rispetto a valuta, commerciabilità, costi di transazione e/o di ogni altra considerazione che sarà considerata rilevante.

Il Gestore deve adottare delle procedure di attivazione dei livelli gerarchici superiori, in modo da garantire che ogni discrepanza effettiva tra la valutazione di mercato ed il costo ammortizzato di uno strumento di money market sia sottoposta all'attenzione delle persone responsabili degli investimenti della Società oppure una revisione della valutazione a costo ammortizzato rispetto alla valutazione di mercato sia effettuata in base ai requisiti della Banca Centrale. Laddove non vi sia l'intenzione o lo scopo, da parte del Gestore, di applicare la valutazione al costo ammortizzato a tutto il portafoglio del Comparto, uno strumento del mercato monetario inserito in tale portafoglio potrà essere unicamente valutato al costo ammortizzato se tale strumento ha una scadenza residua inferiore a tre mesi e non mostra particolare sensibilità a parametri di mercato, incluso il rischio di credito.

Il Gestore dovrà occuparsi di valutare gli attivi del Comparto ad un prezzo medio di mercato, in base all'offerta oppure, in caso di duplice prezzo, in base alla domanda e all'offerta. Gli Amministratori, laddove lo ritengano appropriato, potranno valutare gli attivi in base all'offerta, qualora il totale delle sottoscrizioni in un giorno di negoziazione eccede il totale delle richieste di riacquisto, oppure, nel caso di uno switch, passare dal prezzo medio al prezzo di offerta nel caso in cui, in un giorno di negoziazione, le richieste di riacquisto totali eccedano il totale delle sottoscrizioni. Le metodologie valutative, incluse le norme che permettono di passare dal prezzo medio di mercato ad un prezzo di offerta, devono essere applicate coerentemente durante tutta l'esistenza del Comparto.

Eventuali valori non espressi nella valuta base del Comparto pertinente (sia di investimenti che di liquidità) e finanziamenti non denominati nella valuta base saranno convertiti nella valuta base al tasso (ufficiale o altrimenti stabilito) ritenuto appropriato dalla Banca Depositaria nelle circostanze specifiche.

Nel caso in cui il Gestore richieda all'Amministratore di utilizzare specifici fornitori dei prezzi, l'Amministratore non sarà considerato responsabile, a determinate condizioni, delle perdite sopportate dal Gestore, dalla Società o da ogni Investitore a causa di errori nel calcolo del Valore del Patrimonio Netto risultanti da informazioni non accurate ottenute da tali specifici fornitori di prezzi.

6.18. Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto

Gli Amministratori possono in qualsiasi momento sospendere in via temporanea il calcolo del Valore patrimoniale netto di un Comparto e/o l'emissione, il riacquisto e lo scambio di Azioni e/o il pagamento dei proventi di riacquisto durante:

- 6.18.1. un periodo in cui uno dei Mercati su cui è quotata, ammessa a listino o negoziata una percentuale rilevante degli investimenti del Comparto pertinente è chiuso, all'infuori di festività ordinarie ovvero durante il quale le negoziazioni sono limitate o sospese; oppure
- 6.18.2. un periodo in cui, a seguito di eventi politici, economici, militari o monetari o eventuali circostanze esulanti dal controllo, dalla responsabilità e dai poteri degli Amministratori, la cessione o la valutazione di una percentuale rilevante degli investimenti del Comparto pertinente non siano ragionevolmente possibili senza danneggiare gravemente gli interessi degli Azionisti di detto Comparto ovvero se, a giudizio degli Amministratori, non sia possibile calcolare equamente il Valore patrimoniale netto del Comparto; oppure
- 6.18.3. qualsiasi interruzione o guasto nei mezzi di comunicazione normalmente impiegati nella determinazione del prezzo di una percentuale rilevante degli investimenti dal Comparto pertinente oppure nel caso in cui, per qualunque altra ragione, i prezzi correnti su qualunque Mercato di uno degli investimenti di detto Comparto non possano essere accertati in modo tempestivo o accurato; oppure
- 6.18.4. un periodo in cui il trasferimento di fondi relativi al realizzo o all'acquisizione di investimenti del Comparto pertinente non possa, a giudizio degli Amministratori, essere effettuato a normali prezzi o tassi di cambio; oppure
- 6.18.5. un periodo in cui gli Amministratori non siano in grado di rimpatriare i fondi necessari al fine di effettuare i pagamenti dovuti al riacquisto di Azioni del Comparto pertinente; oppure
- 6.18.6. un periodo in cui gli Amministratori lo ritengano nel migliore interesse del Comparto pertinente; oppure
- 6.18.7. a seguito dell'invio agli Azionisti di un avviso di convocazione di assemblea generale nel corso della quale venga presa in considerazione una delibera avente per oggetto la liquidazione della Società o la chiusura del Comparto pertinente.

Laddove possibile, saranno adottate tutte le misure ragionevoli volte a portare a termine quanto prima qualsiasi periodo di sospensione.

Gli Azionisti che avessero presentato richiesta di emissione o riacquisto di Azioni di qualsiasi classe ovvero scambio di Azioni di una classe con un'altra, saranno informati di eventuali sospensioni siffatte nel modo stabilito dagli Amministratori e, salvo ove ritirate ma subordinatamente ai summenzionati limiti, le loro richieste saranno evase il primo Giorno di negoziazione pertinente dopo la revoca della sospensione. Qualunque sospensione siffatta delle

valutazioni e/o dei riacquisti sarà notificata il Giorno lavorativo stesso alla Banca Centrale e immediatamente comunicata alle autorità competenti negli Stati membri in cui sono commercializzate le Azioni del Comparto in questione.

6.19. **Forma delle Azioni e trasferimento delle Azioni**

Le Azioni saranno in forma non certificata. I fissati bollati comprendenti i dettagli della negoziazione saranno di norma emessi entro 10 Giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione pertinente. La conferma di proprietà attestante l'iscrizione nel registro verrà normalmente emessa in forma scritta entro trenta (30) Giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione pertinente al ricevimento di tutta la documentazione originaria richiesta dall'Agente amministrativo. Non saranno emessi certificati azionari.

Le Azioni di ogni Comparto potranno essere trasferite con un atto scritto in forma consueta ovvero qualsiasi altra forma approvata dagli Amministratori e firmato dal (oppure, nel caso di un trasferimento da parte di una persona giuridica, firmato per conto del o con il sigillo del) cedente. I cessionari saranno tenuti a completare un Modulo di sottoscrizione e a fornire tutta l'altra documentazione ragionevolmente richiesta dall'Agente amministrativo. In caso di morte di uno degli Azionisti congiunti, il sopravvivente o i sopravvissuti saranno gli unici soggetti riconosciuti dalla Società come aventi titolo o diritto alle Azioni registrate a loro nome.

Le Azioni di un Comparto non potranno essere trasferite a (i) un Soggetto statunitense (salvo ai sensi di un'esenzione consentita dalle leggi statunitensi in materia di valori mobiliari); oppure (ii) un soggetto che apparentemente violi una legge o non soddisfi i requisiti di un paese o di un'autorità governativa o in virtù dei quali tale soggetto non sia idoneo a detenere dette azioni; oppure (iii) un soggetto che, a giudizio degli Amministratori, possa assoggettare o esporre il Comparto pertinente a imposte o altre implicazioni legali, pecuniarie, regolatorie o amministrative negative rilevanti ovvero metterlo in condizione di violare leggi o regolamenti che esso non avrebbe altrimenti sostenuto, subito o violato; oppure (iv) un soggetto minorenni o incapace di intendere e di volere; oppure (v) un soggetto, salvo ove il cessionario delle Azioni in questione del Comparto pertinente, a seguito del trasferimento stesso, sia detentore di Azioni di detto Comparto in misura pari o superiore all'importo minimo di investimento iniziale; oppure (vi) un soggetto in circostanze in cui, a seguito di siffatto trasferimento, il cedente o il cessionario venga a detenere una partecipazione inferiore alla Partecipazione minima nel Comparto pertinente; ovvero (vii) un soggetto nel caso in cui a fronte di tale trasferimento rimanga insoluto un pagamento di imposte.

Ove il cedente sia, o si ritenga essere ovvero agisca per conto di, un Soggetto irlandese passivo di imposta, la Società ha il diritto di riacquistare e annullare una percentuale sufficiente delle Azioni di detto cedente tale da consentirle di pagare - all'Amministrazione fiscale e tributaria irlandese - l'imposta, per conto del Comparto pertinente, in ordine al trasferimento.

6.20. **Comunicazione dei prezzi**

L'Agente amministrativo calcolerà e renderà disponibile il prezzo di emissione e riacquisto del prezzo di ogni classe di Azioni di ciascun Comparto, il quale sarà pubblicato sul sito web www.bloomberg.com. Tali prezzi saranno di norma i prezzi applicabili alle negoziazioni del Giorno di negoziazione precedente e avranno pertanto valore puramente indicativo.

6.21. **Utilizzo di Agenti Pagatori / Distributori**

Specifiche regolamentazioni vigenti nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo possono prevedere la nomina di agenti pagatori e distributori nonché l'apertura, presso tali agenti, di conti dove possono essere pagati gli importi di sottoscrizione e di riacquisto. Gli Investitori che scelgono o sono obbligati dalle leggi vigenti a pagare/ricevere importi di sottoscrizione/proventi di riacquisto tramite un intermediario invece che direttamente dalla Banca Depositaria, si assumono un rischio di credito verso tale intermediario per quanto riguarda a) importi di sottoscrizione,

antecedentemente alla loro trasmissione alla Banca Depositaria e b) proventi di riacquisto pagabili da tale intermediario al rispettivo investitore.

7. COMMISSIONI E SPESE

I particolari relativi alle commissioni e spese pagabili al Gestore, al Gestore degli investimenti, all'Agente amministrativo e alla Banca Depositaria a valere sulle attività di ogni Comparto sono indicati nel Supplemento pertinente.

La Società potrà pagare, a valere sulle attività di ogni Comparto, le commissioni e le spese vive pagabili al Gestore, al Gestore degli investimenti (laddove specificato nel Supplemento pertinente), all'Agente Amministrativo e alla Banca Depositaria, le commissioni e le spese dei subdepositari (alle normali tariffe commerciali), eventuali costi e spese vive degli Amministratori, i costi dei distributori rappresentanti o agenti pagatori (alle normali tariffe commerciali), le spese relative alla diffusione di dettagli concernenti il Valore patrimoniale netto, il costo di tutti i sistemi informatici, software o licenze utilizzate dalla Società, imposte di bollo, tutte le imposte e l'IVA, le spese di segreteria della società, eventuali costi sostenuti in ordine alle assemblee degli Azionisti, spese di commercializzazione e distribuzione, oneri per operazioni di investimento, costi sostenuti in relazione alla distribuzione di reddito agli Azionisti, le commissioni e le spese di eventuali agenti di pagamento o rappresentanti nominati in conformità ai requisiti di un'altra giurisdizione (alle normali tariffe commerciali), eventuali importi pagabili ai sensi di disposizioni in materia di indennizzi contemplate nello Statuto ovvero accordi con delegati della Società, tutte le somme pagabili in relazione alla copertura per l'assicurazione di responsabilità civile di amministratori e funzionari, spese di intermediazione o altro tipo per l'acquisizione e la cessione di investimenti, compensi e spese della società di revisione, di consulenti legali e fiscali nonché oneri legati alla registrazione della Società per la vendita in altre giurisdizioni. I costi di stampa e distribuzione del presente Prospetto, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, di bilanci e note esplicative, eventuali spese di traduzioni necessarie, i costi di pubblicazione di prezzi nonché eventuali costi sostenuti a causa di aggiornamenti periodici del Prospetto ovvero di modifiche nelle leggi o dell'introduzione di nuove leggi (inclusi i costi connessi all'osservanza di regolamenti applicabili, anche ove privi di effetto di legge), potranno essere pagati anche a valere sulle attività della Società. Laddove il reddito o le plusvalenze non fossero sufficienti a coprire le spese e le commissioni della Società, dette spese e commissioni potranno essere imputate in toto o in parte al capitale della stessa.

Tali commissioni, imposte e oneri saranno addebitati al Comparto in ordine al quale sono stati sostenuti oppure, qualora una spesa fosse ritenuta dagli Amministratori non attribuibile a un Comparto specifico, gli Amministratori – dietro approvazione della Banca Depositaria – allocheranno detta spesa con le modalità e sulle basi a loro discrezione eque e ragionevoli. Nel caso di commissioni o spese di natura regolare o ricorrente, come per esempio le spese di revisione, gli Amministratori potranno calcolare le spese e commissioni siffatte in base a un dato stimato per periodi annuali o di altra durata in via anticipata e rateizzare le stesse in proporzioni uguali nell'arco di tali periodi.

Qualora un Comparto investa in un organismo d'investimento collettivo cui sia collegato in virtù di controllo o gestione comune, o di una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, non potrà essere assoggettato ad alcuna commissione di sottoscrizione o riacquisto a fronte di tale investimento.

Gli Amministratori che non sono dipendenti di Controlfida (Suisse) SA avranno diritto a un compenso per i servizi prestati in veste di amministratori, a condizione che gli emolumenti complessivi di ogni Amministratore non superino EUR 15.000 annui o altro importo eventualmente approvato a mezzo delibera degli Amministratori. Tutti gli Amministratori avranno inoltre il diritto di ottenere il rimborso, a valere sulle attività di ogni Comparto, delle spese vive ragionevoli sostenute nell'adempimento delle rispettive mansioni in veste di amministratori.

8. IMPOSTE

Informazioni generali

La panoramica seguente intende puramente fungere da guida generale per i potenziali investitori e Azionisti e non costituisce una consulenza fiscale. Azionisti e potenziali investitori sono pertanto invitati a rivolgersi ai propri consulenti professionali per quanto attiene alle possibili conseguenze fiscali o di altro genere inerenti alle operazioni di sottoscrizione, detenzione, vendita o altra forma di cessione delle Azioni ai sensi delle leggi vigenti nei propri paesi di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio.

Azionisti e potenziali investitori devono ricordare che la seguente panoramica sulle imposte si basa sulle informazioni ricevute dagli Amministratori in riferimento alle norme e prassi vigenti nella giurisdizione pertinente alla data del presente documento e a proposte di regolamenti e legislazioni in forma preliminare. Come per tutti gli investimenti, non è possibile garantire in alcun modo che la posizione fiscale, ovvero la posizione fiscale proposta prevalente al momento dell'investimento nella Società, rimanga immutata.

Irlanda

Fiscalità irlandese

Imposte sul reddito e sulle plusvalenze

La Società

La Società sarà soggetta unicamente a imposte su eventi imponibili in ordine ad Azionisti che siano Soggetti fiscali irlandesi (di norma soggetti residenti o abitualmente residenti in Irlanda ai fini fiscali; per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione Definizioni).

Un evento imponibile si ha nei seguenti casi:

- (iv) a fronte di un pagamento di qualsiasi genere a un Azionista da parte della Società;
- (v) al trasferimento di Azioni; e
- (vi) all'ottavo anniversario di acquisizione delle Azioni da parte di un Azionista e a ogni ottavo anniversario successivo

ma non include alcuna operazione in relazione ad Azioni detenute in un sistema di compensazione riconosciuto dall'Amministrazione fiscale e tributaria irlandese, alcuni trasferimenti derivanti da una fusione o ricostruzione di veicoli di fondi e determinati trasferimenti da coniugi o ex coniugi.

Se un Azionista non è un Soggetto fiscale irlandese nel momento in cui si registra un evento imponibile, nessuna imposta irlandese è dovuta su tale evento imponibile in ordine all'Azionista in questione.

Ove un'imposta sia dovuta su un evento imponibile, fatte salve le osservazioni successive, si tratta di una passività della Società, recuperabile mediante detrazione ovvero, nel caso di un trasferimento e di un evento imponibile all'ottavo anniversario, tramite appropriazione o annullamento di Azioni detenute dagli Azionisti in questione. In talune circostanze, e unicamente previa comunicazione dalla Società a un Azionista, l'imposta dovuta sull'evento imponibile all'ottavo anniversario, potrà - a scelta della Società - divenire una passività dell'Azionista, anziché della Società stessa. In tali casi, l'Azionista deve compilare una dichiarazione dei redditi irlandese e versare le imposte appropriate (all'aliquota di seguito indicata) all'Amministrazione

fiscale e tributaria irlandese.

Qualora la Società non ricevesse la dichiarazione appropriata attestante che un Azionista non è un Soggetto fiscale irlandese ovvero fosse in possesso di informazioni ragionevolmente prefiguranti che una dichiarazione è errata, e in assenza di una comunicazione scritta di approvazione da parte dell'Amministrazione fiscale e tributaria attestante che l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione è da ritenersi rispettato (ovvero a seguito del ritiro o del mancato rispetto delle condizioni connesse con tale approvazione), sarà tenuta a versare l'imposta a fronte di un evento imponibile (anche qualora l'Azionista non fosse effettivamente residente né abitualmente residente in Irlanda). Laddove un evento imponibile sia una distribuzione di reddito, l'imposta sarà detratta all'aliquota del 41% (di cui è stato proposto un incremento al 41% a decorrere dal 1° gennaio 2014), ovvero all'aliquota del 25% qualora l'Azionista sia una persona giuridica e sia stata effettuata la dichiarazione appropriata, dall'importo della distribuzione. Nel caso in cui l'evento imponibile si abbia su qualsiasi altro pagamento a un Azionista, che non sia una persona giuridica che ha effettuato la dichiarazione appropriata, su un trasferimento di Azioni e all'evento imponibile all'ottavo anniversario, l'imposta sarà detratta all'aliquota del 41% sull'aumento del valore delle azioni rispetto al momento dell'acquisizione. L'imposta sarà detratta all'aliquota del 25% nel caso di trasferimenti in cui l'Azionista sia una persona giuridica e sia stata effettuata la dichiarazione appropriata. Per quanto attiene a un evento imponibile all'ottavo anniversario, esiste un meccanismo per ottenere un rimborso d'imposta laddove le Azioni siano in seguito cedute a un valore inferiore.

Una disposizione antielusione innalza l'aliquota d'imposta dal 41% al 60% (80% nel caso in cui i dettagli del pagamento/trasferimento non sono correttamente indicati nella dichiarazione dei redditi della persona fisica) qualora, conformemente ai termini d'investimento in un fondo, l'investitore o taluni soggetti a esso associati abbiano facoltà di influenzare la selezione delle attività del fondo stesso.

All'infuori dei casi sopra illustrati, la Società non sarà soggetta ad alcuna imposta irlandese sui redditi o sulle plusvalenze.

Azionisti

Gli Azionisti che non sono né residenti né abitualmente residenti in Irlanda e per cui siano state presentate le dichiarazioni appropriate (o in ordine ai quali la Società abbia ottenuto una comunicazione scritta di approvazione da parte dell'Amministrazione fiscale e tributaria attestante che l'obbligo di presentazione di detta dichiarazione è da ritenersi rispettato in riferimento a tale Azionista, o classe di azionisti cui l'Azionista appartenga), non saranno soggetti a imposte su alcuna distribuzione dalla Società o utili derivanti dal riacquisto o dal trasferimento delle rispettive azioni, a condizione che le azioni non siano detenute presso una filiale o agenzia in Irlanda. Nessuna imposta sarà detratta da alcun pagamento corrisposto dalla Società ad Azionisti che non siano Soggetti fiscali irlandesi.

Gli Azionisti che siano residenti o abitualmente residenti in Irlanda ovvero detengano le rispettive azioni presso una filiale o agenzia in Irlanda, possono essere soggetti all'obbligo - ai sensi del regime di autotassazione - di versare imposte o ulteriori imposte su qualsiasi distribuzione o utile riveniente dalle rispettive partecipazioni di Azioni. In particolare, laddove la Società abbia deciso di non detrarre alcuna imposta a fronte di un evento imponibile all'ottavo anniversario, un Azionista sarà tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi in base ad autoaccertamento e a versare l'importo d'imposta appropriato all'Amministrazione fiscale e tributaria irlandese.

I rimborsi di imposte laddove una dichiarazione pertinente avrebbe potuto essere resa, ma al momento dell'evento imponibile non risultava presentata, non sono di norma ammessi, eccettuati taluni Azionisti che siano persone giuridiche ai sensi dell'imposta irlandese sulle società.

Imposta di bollo

Nessuna imposta di bollo irlandese è pagabile a fronte di operazioni di sottoscrizione, trasferimento o riacquisto di Azioni, a condizione che nessuna richiesta di sottoscrizione di Azioni ovvero riacquisto o riacquisto di Azioni sia soddisfatta mediante un trasferimento *in specie* di beni immobili situati in Irlanda.

Imposta sui trasferimenti effettuati a titolo di donazione o successione (*Capital Acquisitions Tax*)

A fronte di una donazione o eredità di Azioni, non sorge alcun obbligo in termini di imposte irlandesi di successione o sulle donazioni (*Capital Acquisitions Tax*), a condizione che:

- (a) alla data dell'alienazione, il disponente non sia né domiciliato né ordinariamente residente in Irlanda e alla data della donazione o eredità il cessionario delle Azioni non sia né domiciliato né abitualmente residente in Irlanda; e
- (b) le Azioni siano comprese nell'alienazione alla data della donazione o dell'eredità e alla data di valutazione.

Altre questioni fiscali

Il reddito e/o gli utili che una Società trae dai propri titoli e attività possono essere soggetti a ritenute fiscali nei paesi in cui il reddito e/o gli utili stessi sono generati. La Società potrebbe non essere in grado di avvalersi delle ritenute fiscali ad aliquote ridotte previste dai trattati sulla doppia imposizione stipulati tra l'Irlanda e tali altri paesi. Ove tale situazione dovesse cambiare in futuro e l'applicazione di un'aliquota d'imposta inferiore desse origine a crediti d'imposta a favore della Società, il valore patrimoniale netto di quest'ultima non verrà ricalcolato e il credito d'imposta sarà versato, proporzionalmente, agli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

Altre giurisdizioni

Come gli Azionisti certamente sapranno, le implicazioni fiscali di un investimento possono variare in misura rilevante da una giurisdizione all'altra e in ultima analisi dipendono dal regime fiscale vigente nella giurisdizione in cui un soggetto risiede ai fini fiscali. **Gli Amministratori raccomandano pertanto vivamente agli Azionisti di rivolgersi a consulenti fiscali appropriati per quanto attiene agli obblighi d'imposta derivanti dalla detenzione di Azioni della Società e agli eventuali rendimenti degli investimenti in tali Azioni.** È intenzione degli Amministratori condurre le attività della Società in modo da non trasformarla in soggetto residente al di fuori dell'Irlanda ai fini fiscali.

Scambio automatico di informazioni

Le istituzioni finanziarie irlandesi tenute alla comunicazione, che possono includere la Società, hanno obblighi di informativa in relazione a determinati investitori ai sensi del FATCA come attuato in virtù dell'accordo intergovernativo Irlanda - USA e/o del CRS/DAC II.

FATCA

La Società può essere obbligata a fornire talune informazioni relative agli investitori statunitensi della Società ai Revenue Commissioners irlandesi, che quindi condivideranno tali informazioni con le autorità fiscali statunitensi.

Le disposizioni del *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, 2010)* degli Stati Uniti in materia di conformità fiscale impongono una ritenuta alla fonte del 30% su determinati "pagamenti soggetti a ritenuta" effettuati a partire dal 1° luglio 2014, a meno che il beneficiario non stipuli e rispetti un accordo con l'Internal Revenue Service (**IRS**, ossia autorità fiscale statunitense)

impegnandosi a raccogliere e fornire all'IRS informazioni sostanziali relative ai proprietari diretti e indiretti e ai titolari dei conti.

Il 21 dicembre 2012, l'Irlanda ha firmato un accordo intergovernativo (**IGA**) con gli Stati Uniti volto a migliorare la conformità fiscale internazionale e dare attuazione al FATCA. In base a tale accordo, l'Irlanda ha accettato di applicare la legislazione raccogliendo alcune informazioni in relazione con il FATCA, e le autorità fiscali irlandesi e statunitensi hanno accettato di scambiare automaticamente tali informazioni. L'IGA prevede l'annuale scambio automatico di informazioni in relazione ai conti e agli investimenti detenuti da determinate persone statunitensi in una vasta categoria di istituzioni finanziarie irlandesi e viceversa.

Ai sensi dell'IGA e dei regolamenti denominati *Financial Accounts Reporting (United States of America) Regulations* del 2014 (e successive modifiche) (**Regolamenti irlandesi**) che danno attuazione agli obblighi di divulgazione delle informazioni, le istituzioni finanziarie irlandesi come la Società sono tenute a fornire talune informazioni relative ai titolari di conti statunitensi ai Revenue Commissioners. Questi ultimi forniranno automaticamente tali informazioni ogni anno all'IRS. La Società (e/o l'Amministratore o il Gestore degli investimenti per conto della Società) devono ottenere dagli investitori le informazioni necessarie per soddisfare gli obblighi di informativa previsti ai sensi dell'IGA, dei Regolamenti irlandesi o di qualsiasi altra normativa applicabile pubblicata nell'ambito del FATCA e tali informazioni sono richieste come parte del processo di acquisto di Azioni della Società. Va notato che i Regolamenti irlandesi richiedono la raccolta di informazioni e la loro comunicazione ai Revenue Commissioners indipendentemente dal fatto che il Comparto detenga alcuna attività negli Stati Uniti o annoveri alcun investitore statunitense.

Se un Azionista fa subire alla Società una ritenuta in ragione o per conto del FATCA (**Deduzione FATCA**) o altra sanzione pecuniaria, costo, spesa o passività, la Società può rimborsare ogni Azione di tale Azionista e/o adottare qualsiasi misura necessaria per garantire che tale Deduzione FATCA o altra sanzione pecuniaria, costo, spesa o passività sia a carico di tale Azionista. Benché l'IGA e i Regolamenti irlandesi dovrebbero servire per ridurre l'onere della conformità al FATCA, e di conseguenza il rischio di una ritenuta FATCA sui pagamenti effettuati alla Società in relazione alle proprie attività, non può essere data nessuna garanzia a tale proposito. Pertanto, prima di investire, gli Azionisti dovrebbero ottenere una consulenza fiscale indipendente in relazione al potenziale impatto del FATCA.

CRS/DAC II

Il quadro CRS (Common Reporting Standard) è stato pubblicato dall'OCSE nel febbraio 2014. Ad oggi, più di 90 giurisdizioni si sono pubblicamente impegnate alla sua attuazione, e tra i primi paesi ad averlo adottato figura anche l'Irlanda. Il 21 luglio 2014, è stato pubblicato lo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie in materia fiscale (lo **Standard**), il quale prevede l'uso di due strumenti principali: il **CAA** (*Competent Authority Agreement*) e il CRS.

L'obiettivo dello Standard è di permettere lo scambio automatico annuale di informazioni finanziarie tra governi, segnalate loro da Istituzioni finanziarie locali (IF) relativamente a titolari di conti fiscalmente residenti in altri paesi partecipanti per contribuire a un'efficiente raccolta delle imposte. L'OCSE, nello sviluppo del CAA e del CRS, ha utilizzato concetti propri al FATCA e pertanto lo Standard è sostanzialmente simile ai requisiti del FATCA, anche se con numerose modifiche. Il risultato sarà un numero significativamente maggiore di persone soggette a informativa a causa dell'aumento dei casi di conti potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione della normativa e dell'inclusione di molteplici giurisdizioni a cui i conti devono essere segnalati.

L'Irlanda è una giurisdizione firmataria di un *Multilateral Competent Authority Agreement* sullo scambio automatico di informazioni finanziarie relative al CRS, mentre il *Financial Act* del 2014 e il *Financial Act* del 2015 contengono rispettivamente le misure necessarie per l'attuazione del CRS a livello internazionale e in tutta l'Unione Europea. I regolamenti denominati *Returns of Certain*

Information by Reporting Financial Institutions Regulations del 2015 (**Regolamenti CRS**), che danno effetto al CRS a partire dal 1° gennaio 2016, sono entrati in vigore il 31 dicembre 2015.

La Direttiva 2014/107/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**DAC II**) attua il CRS nel contesto europeo e crea un obbligo vincolante per tutti gli Stati membri a scambiare informazioni finanziarie in relazione a residenti in altri Stati membri dell'UE su una base annuale. Il *Financial Act* irlandese del 2015 conteneva misure necessarie per l'attuazione della DAC II. I regolamenti denominati *Mandatory Automatic Exchange of Information in the Field of Taxation Regulations* del 2015 (indicati, congiuntamente ai Regolamenti CRS, come **Regolamenti CRS raccolti**), che danno effetto alla DAC II a partire dal 1° gennaio 2016, sono entrati in vigore il 31 dicembre 2015.

In base ai Regolamenti CRS raccolti, le istituzioni finanziarie soggette a obbligo di segnalazione sono tenute a raccogliere talune informazioni sui titolari di conti e su determinate persone controllanti nel caso di titolari persone giuridiche, come definite ai fini del CRS (ad esempio: nome, indirizzo, giurisdizione di residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita (se applicabile), numero di conto e saldo del conto o valore alla fine di ogni anno civile) per identificare gli account che sono oggetto di informativa alle autorità fiscali irlandesi. Queste ultime dovranno a loro volta scambiare tali informazioni con le loro controparti nelle giurisdizioni partecipanti. Ulteriori informazioni in relazione al CRS e alla DAC II possono essere trovate nella pagina web relativa allo scambio automatico di informazioni su www.revenue.ie.

9. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

9.1. Relazioni e bilanci

La data di chiusura dell'esercizio della Società è il 31 dicembre di ogni anno. Le relazioni e i bilanci annuali della Società sottoposti a revisione saranno inviati agli Azionisti entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario e almeno 21 giorni prima dell'assemblea generale annuale della Società alla cui approvazione devono essere sottoposti. In ogni caso, le relazioni e i bilanci annuali della Società sottoposti a revisione saranno inviati agli Azionisti o ai potenziali investitori su richiesta. Entro due mesi dal 30 giugno di ogni anno, la Società invierà agli Azionisti anche relazioni e bilanci annuali non sottoposti a revisione.

Tali relazioni e bilanci conterranno un prospetto del Valore patrimoniale netto di ogni Comparto e degli investimenti corrispondenti, alla data di chiusura dell'esercizio o del periodo semestrale in questione.

9.2. Costituzione e capitale sociale

La Società è stata costituita e registrata in Irlanda ai sensi della Legge *Companies Act* come società d'investimento multicomparto di tipo aperto, a capitale variabile e con separazione delle passività tra i Comparti, il 5 ottobre 2009, numero di registrazione 475978.

Alla data di questo documento, il capitale sociale autorizzato della Società è di 2 azioni di sottoscrizione del valore di EUR 1 ciascuna e 1.000.000.000.000 di azioni senza valore nominale inizialmente designate come azioni non classificate.

Le azioni non classificate sono disponibili per l'emissione come Azioni. Il prezzo di emissione viene versato per intero al momento dell'accettazione. Le Azioni della Società non conferiscono alcun diritto di prelazione.

9.3. Atto costitutivo e Statuto

Tutti gli Azionisti hanno il diritto di avvalersi delle, sono vincolati dalle e sono ritenuti informati

delle disposizioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società, le cui copie sono disponibili conformemente a quanto descritto nel presente documento.

L'Articolo 2 dell'Atto costitutivo prevede che la Società ha come unico oggetto l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide di capitale raccolto dal pubblico operando sulla base del principio della diversificazione del rischio in conformità ai Regolamenti.

Lo Statuto contiene disposizioni aventi per oggetto quanto segue:

9.3.1. Diritto di voto

In una votazione per alzata di mano, ciascun detentore presente di persona o per delega potrà esprimere un voto e il detentore o i detentori di azioni di sottoscrizione presenti di persona o per delega potranno esprimere un voto in ordine a tutte le azioni di sottoscrizione in circolazione, mentre in una votazione a scrutinio segreto, ciascun detentore presente di persona o per delega potrà esprimere un voto per ogni Azione di cui sia detentore e ciascun detentore di un'azione di sottoscrizione presente di persona o per delega potrà esprimere un voto in ordine alla propria quota di azioni di sottoscrizione. I Detentori che detengano una frazione di un'Azione non possono esercitare alcun diritto di voto, né per alzata di mano né a scrutinio segreto, in ordine a detta frazione di Azione.

9.3.2. Liquidazione

Lo Statuto contiene disposizioni aventi per oggetto quanto segue:

- (1) Fatte salve le disposizioni della Legge *Companies Act*, in caso di liquidazione della Società il liquidatore disporrà delle attività di ciascun Comparto con le modalità e nell'ordine a suo giudizio appropriati per soddisfare le pretese dei creditori in relazione al Comparto in oggetto;
- (2) Le attività distribuibili tra i detentori, una volta detratte le spese stimate per lo scioglimento e la liquidazione, saranno quindi assegnate nel rispetto delle seguenti priorità: in primo luogo, la percentuale delle attività di un Comparto attribuibile a ogni classe di Azioni sarà distribuita ai detentori di Azioni della classe pertinente in misura pari alla proporzione esistente tra il numero di Azioni detenute da ciascun detentore e il numero totale di Azioni relativa a detta classe di Azioni in circolazione alla data di inizio della liquidazione; in secondo luogo, al detentore o ai detentori delle azioni di sottoscrizione saranno corrisposte somme massime pari all'importo nominale versato per le stesse, a valere sulle attività della Società non attribuibili ad alcuna classe di Azioni. Qualora le attività non fossero sufficienti a consentire detto pagamento per intero, non vi sarà alcuna azione di regresso nei confronti delle attività della Società attribuibili ad altre classi di Azioni; e in terzo luogo, il saldo eventualmente rimanente e non attribuibile ad alcuna classe di Azioni sarà ripartito proporzionalmente tra le classi di Azioni sulla base del Valore patrimoniale netto attribuibile a ogni classe di Azioni alla data di inizio della liquidazione e l'importo così allocato a una classe sarà a sua volta distribuito ai detentori in misura proporzionale al numero di Azioni di detta classe da essi detenute;
- (3) Un Comparto potrà essere liquidato in conformità alla Legge *Companies Act*; in tal caso, in ordine a quel Comparto si applicheranno *mutatis mutandis* le disposizioni di cui al presente paragrafo;
- (4) In caso di liquidazione della Società (sia volontaria che giudiziaria o coatta), il liquidatore potrà, se autorizzato da delibera straordinaria dei relativi detentori e subordinatamente ad altre eventuali approvazioni richieste dalle Leggi irlandesi

Companies Acts, distribuire *in specie* tra i detentori delle Azioni di qualsiasi classe tutte o parte delle Attività della Società, indipendentemente dal fatto che tali attività siano costituite o meno da beni dello stesso genere, nel qual caso potrà assegnare alle stesse il valore che ritiene equo e stabilire le modalità di effettuazione di tale divisione tra i vari detentori di Azioni di diverse classi di azioni. Il liquidatore potrà, ove in possesso delle autorizzazioni anzidette, conferire qualsiasi parte delle attività a fiduciari che le gestiranno per conto di detentori nei *trust* che, in virtù di dette facoltà, riterrà opportuni e quindi liquidare e chiudere la Società, fermo restando tuttavia che nessun detentore sarà costretto ad accettare attività gravate da passività. Un detentore potrà richiedere che il liquidatore, anziché trasferirgli eventuali attività *in specie*, proceda alla vendita delle attività e al conseguente pagamento dei proventi netti della stessa.

9.4. Contratti rilevanti

I seguenti contratti sono stati stipulati al di fuori della normale conduzione dell'attività destinata a essere svolta dalla Società e sono, o potrebbero essere, di natura rilevante.

- 9.4.1. Il Contratto di gestione; prevede che la nomina del Gestore rimanga in vigore salvo ove e fino a quando una parte vi ponga termine alla scadenza di un preavviso scritto di almeno novanta giorni all'altra, sebbene in alcuni casi il Contratto possa essere risolto con effetto immediato previa comunicazione scritta da una parte all'altra; il Contratto contempla inoltre alcune clausole di manleva a favore del Gestore, che sono limitate in modo da escludere questioni derivanti da negligenza, malafede, frode o dolo del Gestore stesso nell'adempimento o inadempimento delle sue mansioni;
- 9.4.2. Il Contratto di deposito; prevede che la Banca Depositaria sia nominata quale depositaria delle attività della Società e sia sottoposta alla globale supervisione degli Amministratori. Questo contratto prevede che tale nomina rimanga in vigore salvo ove e fino a quando venga disdetta dalla Società o dalla Banca Depositaria, mediante comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 90 giorni, sebbene in alcuni casi il contratto possa essere risolto con effetto immediato dalla Società o dalla Banca Depositaria, a condizione che quest'ultima rimanga in carica fino alla nomina di una nuova Banca Depositaria approvata dalla Banca Centrale. Esso prevede inoltre che, nel caso in cui, entro un periodo di 90 giorni dalla data di notifica delle sue dimissioni da parte della Banca Depositaria o dalla data alla quale la Società ha comunicato alla Banca Depositaria la sua intenzione di sostituirla, non vi sia stata la nomina di una nuova Banca Depositaria, la Società debba rivolgersi all'istanza competenze per richiedere un'ordinanza di liquidazione della Società oppure convocare un'assemblea straordinaria degli Azionisti della Società nel cui ordine del giorno vi sia la proposta di liquidazione ordinaria della Società. Tale contratto contempla inoltre alcune clausole di manleva a favore della Banca Depositaria (e dei suoi funzionari, impiegati e delegati), che sono limitate in modo da escludere questioni derivanti da un inadempimento negligente o intenzionale delle sue mansioni da parte della Banca Depositaria.
- 9.4.3. Il Contratto di amministrazione; prevede che la nomina dell'Agente amministrativo rimanga in vigore salvo ove e fino a quando una parte vi ponga termine mediante comunicazione scritta consegnata o spedita per posta, con affrancatura prepagata, all'altra parte, fermo restando che tale risoluzione diverrà efficace non prima di novanta (90) giorni dalla data di detta consegna o spedizione, sebbene in alcuni casi il contratto possa essere risolto con effetto immediato previa comunicazione scritta da una parte all'altra; tale contratto contempla inoltre alcune clausole di manleva a favore dell'Agente amministrativo, che sono limitate in modo da escludere questioni derivanti da un inadempimento ingiustificabile ovvero da un adempimento improprio delle sue mansioni ai sensi del contratto; e

9.4.4. Il Contratto di gestione degli investimenti; prevede che la nomina del Gestore degli investimenti rimanga in vigore salvo ove e fino a quando il Gestore o il Gestore degli investimenti vi ponga termine previo preavviso scritto di almeno 90 giorni all'altra parte, sebbene in alcuni casi il Contratto possa essere risolto con effetto immediato previa comunicazione scritta da una parte all'altra; il Contratto contempla inoltre alcune clausole di manleva a favore del Gestore degli investimenti, che sono limitate in modo da escludere questioni imputabili a frode, malafede, negligenza o dolo del Gestore stesso nell'adempimento o inadempimento delle sue mansioni ai sensi del Contratto medesimo.

Per dettagli relativi ad altri eventuali contratti rilevanti in relazione a un particolare Comparto, si rimanda a ogni Supplemento.

9.5. **Precedura di remunerazione**

Il Gestore ha adottato una procedura riguardante la remunerazione. Tale procedura prevede delle regole relative alla remunerazione per gli impiegati e i vertici aziendali le cui attività hanno un impatto effettivo sul profilo di rischio dei Comparti. La Società vuole assicurarsi che le sue procedure di remunerazione e la loro messa in pratica siano conformi ai requisiti indicati nella Direttiva, che prevede che questi siano coerenti con una solida ed effettiva gestione del rischio e non incoraggi una presa di rischio contraddittoria rispetto al profilo di rischio dei Comparti o degli Statuti. La Società verifica che la politica di remunerazione contempli misure che garantiscono la corretta risoluzione dei rispettivi conflitti d'interesse.

9.6. **Documenti societari**

Copie dei documenti seguenti possono essere ottenute gratuitamente su richiesta presso la sede legale dell'Agente amministrativo durante il normale orario lavorativo nel corso di un Giorno lavorativo:

- 9.6.1. Atto costitutivo e Statuto della Società;
- 9.6.2. Prospetto e Supplementi;
- 9.6.3. ogni Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID);
- 9.6.4. le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società redatte dall'Agente amministrativo
- 9.6.5. i contratti di cui sopra
- 9.6.6. la procedura di remunerazione

Copie degli Statuti (e, dopo la loro pubblicazione, le relazioni annuali e semestrali) possono essere richieste e ottenute presso la sede legale della Società.

APPENDICE I

Mercati

I Mercati seguenti sono elencati in conformità ai requisiti della Banca Centrale, la quale non pubblica un elenco di Mercati approvati.

A eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, gli investimenti si limiteranno alle borse valori e ai mercati seguenti:

1 (a) qualsiasi borsa valori che sia:

- situata in uno Stato membro; o
- situata in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) (Norvegia, Islanda e Liechtenstein); o
- situata in uno dei seguenti paesi:
 - Australia
 - Canada
 - Hong Kong
 - Giappone
 - Nuova Zelanda
 - Svizzera
 - Regno Unito
 - Stati Uniti d'America, oppure

(b) tutte le borse valori incluse nel seguente elenco:

- | | | |
|--------------|---|---|
| Argentina | - | Buenos Aires Stock Exchange, Bolsa de Comercio de Cordoba, Bolsa de Comercio de Mendoza, Bolsa de Comercio de Rosario; |
| Bahrain | - | Bahrain Stock Exchange; |
| Bangladesh | - | Chittagong Stock Exchange LTD e Dhaka Stock Exchange LTD; |
| Botswana | - | Botswana Stock Exchange; |
| Brasile | - | BM&F Bovespa; |
| Isole Cayman | - | Cayman Islands Stock Exchange; |
| Cile | - | Santiago Stock Exchange e La Bolsa Electronica de Chile; |
| Cina | - | Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange; |
| Colombia | - | Bolsa de Valores de Columbia; |
| Costa Rica | - | Bolsa Nacional de Valores S.A.; |
| Croazia | - | Zagreb Stock Exchange; |
| Ecuador | - | Guayaquil Stock Exchange e Quito Stock Exchange ; |
| Egitto | - | Cairo & Alexandria Stock Exchange; |
| El Salvador | - | El Salvador Stock Exchange; |
| Georgia | - | Georgia Stock Exchange; |
| Ghana | - | Ghana Stock Exchange; |
| Guatemala | - | Bolsa de Valores Nacional S.A.; |
| Honduras | - | Bolsa Centroamericana de Valores SA e Hondurian Stock Exchange; |
| India | - | Bangalore Stock Exchange LTD, Calcutta Stock Exchange, Dehli Stock Exchange, Inter-connected Stock Exchange of India LTD, Madras Stock Exchange, Mumbai Stock Exchange, National Stock Exchange of India, OTC |

Indonesia	-	Exchange of India; Jakarta Futures Exchange (Bursa Berjangka Jakarta) e Indonesia Stock Exchange;
Israele	-	Tel Aviv Stock Exchange;
Giamaica	-	Jamaica Stock Exchange;
Giordania	-	Amman Stock Exchange;
Kazakhstan	-	Kazakhstan Stock Exchange;
Kenya	-	Nairobi Stock Exchange;
Corea	-	Korea Exchange;
Kuwait	-	Kuwait Stock Exchange;
Malawi	-	Malawi Stock Exchange;
Malaysia	-	Bursa Malaysia;
Mauritius	-	Stock Exchange of Mauritius Ltd;
Messico	-	Bolsa Mexicana de Valores (Mexican Stock Exchange);
Marocco	-	Casablanca Stock Exchange;
Namibia	-	Namibian Stock Exchange;
Nicaragua	-	Bolsa de Valores de Nicaragua;
Nigeria	-	Nigerian Stock Exchange;
Oman	-	Muscat Securities Market;
Pakistan	-	Islamabad Stock Exchange, Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited e Lahore Stock Exchange;
Panama	-	Bolsa de Valores de Panama SA;
Papua Nuova Guinea	-	Port Moresby Stock Exchange;
Perù	-	Bolsa de Valores de Lima;
Filippine	-	Philippine Stock Exchange INC;
Qatar	-	Doha Securities Market;
Russia	-	RTS Stock Exchange e MICEX;
Arabia Saudita	-	Saudi Stock Exchange;
Singapore	-	Singapore Exchange;
Sud Africa	-	Alternative Exchange e JSE Securities Exchange;
Sri Lanka	-	Colombo Stock Exchange;
Swaziland	-	Swaziland Stock Exchange;
Taiwan	-	Taiwan Stock Exchange;
Tanzania	-	Dar-es-Salaam Stock Exchange;
Thailandia	-	Stock Exchange of Thailand;
Tunisia	-	Bourse de Tunis;
Turchia	-	Istanbul Stock Exchange;
Uganda	-	Uganda Securities Exchange;
Ucraina	-	First Securities Trading System – Ukrainian OTC e Ukrainian Stock Exchange
Emirati Arabi Uniti	-	Abu Dhabi Securities Market, Dubai Financial Market e Dubai International Financial Exchange Ltd;
Uruguay	-	Bolsa de Valores de Montevideo;
Venezuela	-	Bolsa de Valores de Caracas;
Vietnam	-	Hanoi Securities Trading Centre;
Zambia	-	Lusaka Stock Exchange;

(c) uno dei seguenti mercati *over-the-counter* (OTC):

Il mercato organizzato dalla *International Capital Market Association*;

Il (i) mercato gestito da banche e altri istituti regolamentati dalla *Financial Control Authority (FCA)* e soggetto alle disposizioni in materia di condotta interprofessionale del *Market Conduct Sourcebook* della FCA e (ii) il mercato in prodotti non di investimento cui si applica la norma contenuta nel *Non-Investment Products Code* redatto dai partecipanti del mercato di Londra, incluse FCA e Banca d'Inghilterra;

Il mercato dei titoli governativi statunitensi gestito da operatori primari regolamentati dalla *Federal Reserve Bank* di New York e dalla *Securities and Exchange Commission* (SEC);

Il mercato *over-the-counter* negli Stati Uniti gestito da operatori primari e secondari regolamentati dalla *Securities and Exchange Commission* (SEC) e dalla *Financial Industry Regulatory Agency (FINRA)* (e da istituti bancari disciplinati dal *Comptroller of the Currency* statunitense, dal *Federal Reserve System* o dalla *Federal Deposit Insurance Corporation*);

Il mercato *over-the-counter* in Giappone, regolamentato dall'Associazione Giapponese degli Operatori di borsa;

Il mercato *over-the-counter* che tratta le Obbligazioni Governative Canadesi, regolamentato dall'*Investment Dealers Association of Canada*;

Il mercato francese dei **Titres de Creance Negotiable** (mercato *over-the-counter* di titoli di debito negoziabili);

(d) una delle borse elettroniche seguenti:

NASDAQ;

2 Per quanto attiene a qualsiasi contratto derivato finanziario negoziato in borsa, qualunque borsa valori in cui detto contratto possa essere acquisito o venduto e che sia regolamentata, operi regolarmente, sia riconosciuta e aperta al pubblico e che sia situata (i) in uno Stato membro del SEE, (ii) nel Regno Unito, in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera o Stati Uniti, (iii) la Channel Islands Stock Exchange ovvero (iv) elencata al precedente punto (d) oppure una delle seguenti:

The Chicago Board of Trade;

The Mercantile Exchange;

The Chicago Board Options Exchange;

EDX London;

New York Mercantile Exchange;

New York Board of Trade;

Hong Kong Futures Exchange;

Singapore Commodity Exchange;

Tokyo International Financial Futures Exchange;

APPENDICE II

Elenco dei subdepositari nominati da The Northern Trust Company.

Il subdepositario della Banca Depositaria ha nominato le seguenti società quali sub-custodi in ognuno dei mercati elencati successivamente. Tale elenco può essere aggiornato di volta in volta ed è disponibile su richiesta scritta presso l'Amministratore o la Banca Depositaria.

Nazione	Sub-Custode	Delegato del Sub-Custode
Argentina*	Citibank, N.A.	
Australia	HSBC Bank Australia Limited	
Austria	UniCredit Bank Austria A.G	
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited	
Bangladesh	Standard Chartered Bank	
Belgio	Deutsche Bank AG	
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited	
Bosnia & Erzegovina - Federazione della Bosnia & Erzegovina	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Bosnia DD BiH
Bosnia e Erzegovina - Repubblica Serba	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Bosnia DD BiH
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited	
Brazile	Citibank, N.A.	Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A ("DTVM")
Bulgaria	Citibank Europe plc	
Canada	The Northern Trust Company, Canada	
Canada**	Royal Bank of Canada	
Cile	Banco de Chile	
China A	HSBC Bank (China) Company Limited	
China B	HSBC Bank (China) Company Limited	
Colombia	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria	
Costa Rica	Banco Nacional de Costa Rica	
Croatia	UniCredit Bank Austria A.G.	Zagrebacka Banka d.d.
Cipro	Citibank International Limited	
Repubblica Ceca	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	
Danimarca	Nordea Bank Danmark A/S	
Egitto	Citibank, N.A.	
Estonia	Swedbank AS	
Euro CDs	Deutsche Bank AG, London Branch	
Finlandia	Nordea Bank Finland plc	
Francia	Deutsche Bank AG	
Germania	Deutsche Bank AG	
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Limited	
Grecia	Citibank International Limited	

Nazione	Sub-Custode	Delegato del Sub-Custode
Hong Kong SAR	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
Ungheria	UniCredit Bank Hungary Zrt	
Islanda*	Landsbankinn hf	
India	Citibank, N.A.	
Indonesia	Standard Chartered Bank	
Irlanda	The Northern Trust Company, London	
Israele	Bank Leumi Le-Israel BM	
Italia	Deutsche Bank SpA	
Giappone	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
Giordania	Standard Chartered Bank plc, Jordan Branch	
Kazakhstan	JSC Citibank Kazakhstan	
Kenya	Standard Chartered Bank Kenya Limited	
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited	
Lettonia	Swedbank AS	
Libano	HSBC Bank Middle East Limited	
Lituania	AB SEB Bankas	
Malesia	HSBC Bank Malaysia Berhad	
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
Messico	Banco Nacional de Mexico, S.A.	
Marocco	Societe Generale Marocaine de Banques	
Namibia	Standard Bank Namibia Ltd	
Olanda	Deutsche Bank AG	
Nuova Zelanda	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc	
Norvegia	Nordea Bank Norge ASA	
Oman	HSBC Bank Oman SAOG	
Pakistan	Citibank, N.A.	
Territori Palestinesi	HSBC Bank Middle East Limited	
Panama	Citibank, N.A., Panama Branch	
Peru	Citibank del Peru S.A.	
Filippine	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
Polonia	Bank Polska Kasa Opieki SA	
Portogallo	BNP Paribas Securities Services	
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited	
Romania	Citibank Europe plc	
Russia	AO Citibank	
Arabia Saudita	HSBC Saudi Arabia Limited	
Serbia	UniCredit Bank Austria A.G.	UniCredit Bank Serbia JSC

Nazione	Sub-Custode	Delegato del Sub-Custode
Singapore	DBS Bank Ltd	
Slovacchia	Citibank Europe plc	
Slovenia	UniCredit Banka Slovenija d.d.	
Sudafrica	The Standard Bank of South Africa Limited	
Corea del Sud	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
Spagna	Deutsche Bank SAE	
Sri Lanka	Standard Chartered Bank	
Swaziland	Standard Bank Swaziland Limited	
Svezia	Svenska Handelsbanken AB (publ)	
Svizzera	Credit Suisse AG	
Taiwan	Bank of Taiwan	
Tanzania	Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited	Standard Chartered Bank Tanzania Ltd
Thailandia	Citibank, N.A.	
Tunisia	Banque Internationale Arabe de Tunisie	
Turchia	Deutsche Bank A.S.	
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited	
UCraina	PJSC Citibank	
Emirati Arabi Uniti - ADX	HSBC Bank Middle East Limited	
Emirati Arabi Uniti - DFM	HSBC Bank Middle East Limited	
Emirati Arabi Uniti - NASDAQ Dubai	HSBC Bank Middle East Limited	
Regno Unico	The Northern Trust Company, London	
Stati Uniti d'America	The Northern Trust Company	
Uruguay	Banco Itau Uruguay S.A.	
Venezuela	Citibank, N.A.	
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Ltd	
Africa Occidentale***	Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire SA
Zambia	Standard Chartered Bank Zambia plc	
Zimbabwe	Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited	Standard Chartered Bank (Zimbabwe) Ltd

* Mercati sospesi

** La Royal Bank of Canada funge da Sub-Custode di Northern Trust per i titoli non idonei al regolamento presso il Depositario Centrale di Titoli del Canada

*** Africa Occidentale, mediante le borse regionali, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières SA (BRVM) situata ad Abidjan, i clienti possono avere accesso ai seguenti 8 mercati dell'UEMOA (Unione Economica e Monetaria Ovest Africana): Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Mali, Niger, Senegal e Togo

APPENDICE III

INDIRIZZI

**Controlfida UCITS Funds p.l.c.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublino 2**

**GESTORE
Controlfida Management Company Limited
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublino 2**

**GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa 16
CH-6900 Lugano
Svizzera**

**AGENTE AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublino 2**

**BANCA DEPOSITARIA
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublino 2**

**CONSULENTI LEGALI DELLA SOCIETÀ PER QUANTO ATTIENE AL DIRITTO IRLANDESE
A & L Goodbody Solicitors
North Wall Quay
International Financial Services Centre
Dublino 1**

**SOCIETÀ DI REVISIONE
KPMG
1 Harbourmaster Place
International Financial Services Centre
Dublino 1**